

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 febbraio 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 24.

Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici.
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 25.

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 26.

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato Pag. 5

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 27.

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea Pag. 9

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 28.

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.
Pag. 10

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 29.

Norme sul referendum confermativo previsto dall'art. 12, quarto e quinto comma, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia Pag. 10

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 23.

Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell'art. 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 «Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari» Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 24.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali Pag. 14

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2001, n. 6.

Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 14, all'art. 6, comma 4, all'art. 7, comma 12 e all'art. 10, comma 9, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme nella protezione ambientale dell'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione» Pag. 17

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 24.

Istituzione dell'avvocatura regionale del Veneto Pag. 19

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25.

Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000 Pag. 21

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26.

Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10.
Pag. 23

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 31/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private . . . Pag. 25

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 24.

Incentivazione degli ammendamenti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli Pag. 27

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25.

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.
Pag. 28

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 26.

Integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19. Disciplina dei territori montani e delle comunità montane e modificazione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 Pag. 30

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 2001, n. 24.

Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 28 novembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Controlli degli impianti termici

1. La Regione, al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti del Friuli-Venezia Giulia, individua le procedure per i controlli e le verifiche di cui all'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

2. È istituito, presso l'ufficio di piano, servizio della programmazione energetica, un tavolo di coordinamento con le province ed i comuni con più di quarantamila abitanti per l'attuazione omogenea delle procedure di controllo dell'esercizio e della manutenzione degli impianti di cui alla legge n. 10/1991. Al tavolo di coordinamento partecipano inoltre le associazioni di categoria interessate, nonché le associazioni di tutela dei consumatori presenti in Regione ed in possesso dei requisiti di cui art. 118 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

3. Con apposite convenzioni tra le province ed i comuni con più di quarantamila abitanti e le associazioni di cui al comma 2 sono individuate le modalità per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

4. Tali convenzioni devono prevedere:

a) l'esercizio dei controlli da effettuarsi da parte di figure abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;

b) la pubblicità degli elenchi di installatori e manutentori aderenti alle convenzioni;

c) le tariffe massime comprensive della manutenzione dell'impianto e del controllo sull'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione;

d) le modalità con cui sono forniti, senza oneri a carico dei proprietari, i dati necessari alla tenuta del catasto provinciale o comunale degli impianti e dei relativi controlli.

5. Le procedure eventualmente avviate dalle province e dai comuni con più di quarantamila abitanti, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono uniformate ai contenuti del presente articolo, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti. Le convenzioni di cui al comma 3, individueranno le tipologie ed entità dei controlli a campione effettuati da province e comuni con più di quarantamila abitanti, che possono avvalersi anche di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, (periodo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 344).

6. (Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale 8-24 ottobre 2001, n. 344).

Trieste, 16 novembre 2001

TONDO

02R0036

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 25.

Assistenza sanitaria integrativa per mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, eroga l'assistenza sanitaria ai mutilati e invalidi di guerra, per causa di guerra e per servizio, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le aziende per i servizi sanitari realizzano le finalità di cui al comma 1 con specifici livelli di assistenza, anche superiori a quelli uniformi, comprendenti prestazioni sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge:

a) i mutilati e invalidi di guerra e per cause di guerra di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

b) i mutilati e invalidi per servizio titolari dei benefici di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni;

c) gli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z., equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791.

2. Avuto riguardo alle norme che riconoscono agli aventi diritto particolari prestazioni sanitarie e sociali, e in tale ambito, con deliberazione della giunta regionale, possono essere individuati ulteriori destinatari degli interventi della presente legge.

Art. 3.

Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria

1. Sono considerate prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria da concedere ai destinatari di cui all'art. 2 le cure climatiche e termali e i soggiorni terapeutici, limitatamente alle prestazioni per le quali vi sia in letteratura scientifica evidenza di efficacia secondo i criteri della «evidence based medicine», sulla base di direttive emanate con deliberazione della giunta regionale.

2. Ai destinatari delle prestazioni aggiuntive di assistenza di cui al comma 1, e nell'ambito delle stesse, per i quali risulta comprovata l'impossibilità di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana, è riconosciuta la presenza di un accompagnatore, dagli stessi indicato, per l'intero periodo di fruizione delle prestazioni.

Art. 4.

Cure climatiche e termali

1. Le cure climatiche e termali, ai fini di cui all' art. 3, comma 1, sono costituite da un periodo di cura di giorni ventuno, quale fattore terapeutico atto a prevenire la riacutizzazione o complicazione dell' infermità pensionata nonché di patologie secondarie, ancorché non pensionate, connesse con l' infermità principale.

2. I soggetti titolari di assegni di superinvalidità sono ammessi alle cure climatiche in deroga alle condizioni di cui al comma 1, al solo titolo della loro minorazione.

Art. 5.

Soggiorni terapeutici

1. I soggiorni terapeutici hanno finalità convalescenziarie e si effettuano, per un periodo massimo di giorni ventuno, in località marine, montane, lacustri e collinari. Essi sono riconosciuti a soggetti che, in conseguenza delle patologie invalidanti, abbiano necessità di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o prolungate cure ambulatoriali ovvero di prevenire aggravamenti di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli delle località di abituale dimora.

Art. 6.

Modalità di concessione delle prestazioni sanitarie aggiuntive

1. Le prestazioni di cui all' art. 3 sono concesse nella forma indicata dall' Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

2. I destinatari interessati presentano all' Azienda, di cui al comma 1, domanda di concessione delle prestazioni, su moduli appositamente predisposti, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 15 marzo di ogni anno.

3. Le domande sono istruite mediante effettuazione di visita medica, eventualmente anche specialistica o domiciliare, al fine di accertare l' utilità terapeutica della prestazione sanitaria richiesta con riferimento alle finalità di cui agli articoli 4 e 5. L' istruttoria accerta altresì le condizioni per il riconoscimento di cui all' art. 3, comma 2. L' esito dell' istruttoria è comunicato all' interessato entro e non oltre il 30 aprile.

4. Avverso le determinazioni di cui al comma 3 è ammessa la presentazione di ricorso, in carta semplice, alla commissione provinciale di cui all' art. 7, entro trenta giorni dal ricevimento dell' esito.

5. Per realizzare condizioni di omogeneità nell' applicazione della presente legge, le Aziende per i servizi sanitari possono stipulare intese o altre forme di collaborazione con le associazioni di categoria rappresentative dei destinatari di cui all' art. 2.

Art. 7.

Commissione provinciale ricorsi

1. In caso di esito negativo delle domande di concessione, gli interessati possono presentare ricorso, con le modalità di cui all' art. 6, comma 4, a una commissione provinciale ricorsi, istituita presso l' Azienda per i servizi sanitari competente per il capoluogo di provincia e composta da:

a) un dirigente medico di secondo livello, in qualità di presidente, designato dall' Azienda sanitaria;

b) un dirigente medico di primo livello, designato dall' Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, in qualità di esperto;

c) un medico designato congiuntamente dalle rappresentanze provinciali dell' Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dell' Associazione nazionale vittime civili di guerra e dell' Unione nazionale mutilati per servizio.

2. La commissione è nominata con provvedimento del direttore generale dell' Azienda per i servizi sanitari presso la quale opera. Dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell' Azienda per i servizi sanitari ove ha sede la commissione.

3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti e sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Art. 8.

Misura della prestazione sanitaria aggiuntiva e modalità di erogazione

1. Gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 sono concessi come contributo giornaliero, comprensivo delle spese di viaggio, rapportato al numero delle giornate di effettiva presenza nella località di cura e soggiorno.

2. Il contributo giornaliero è fissato annualmente con deliberazione della giunta regionale e non può essere inferiore a lire settantaquinemila.

3. Il contributo di cui al comma 1 è raddoppiato qualora ricorrano le circostanze di cui all' art. 3, comma 2.

4. I contributi giornalieri di cui al presente articolo sono erogati successivamente alla conclusione del periodo di cura e soggiorno autorizzato. Con la deliberazione di cui al comma 2, la giunta regionale individua altresì la documentazione probante da produrre per l' erogazione della contribuzione. L' erogazione avviene entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta.

Art. 9.

Assistenza ospedaliera

1. In caso di ricovero presso le strutture ospedaliere appartenenti al Servizio sanitario regionale, le Aziende per i servizi sanitari e le Aziende ospedaliere assicurano ai soggetti di cui all' art. 4, comma 2, la degenza in ambienti adeguati per comfort e riservatezza. Al degente è altresì assicurata la presenza continuativa di persona di sua fiducia, con onere a suo carico, per l' assistenza extrasanitaria necessaria per le esigenze conseguenti alla grave infermità.

Art. 10.

Assistenza protesica e ortopedica

1. Nel territorio regionale per l' assistenza protesica e ortopedica trova applicazione il nomenclatore tariffario di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332.

2. In caso di soggetti con gravi invalidità, le Aziende per i servizi sanitari possono procedere alla fornitura di dispositivi non compresi nel nomenclatore di cui al comma 1, previa autorizzazione da richiedere, di volta in volta, alla direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

3. In deroga a quanto disposto dal nomenclatore tariffario di cui al comma 1, relativamente al periodo minimo di rinnovo della protesi, gli interessati possono presentare domanda di rinnovo ogniqualvolta lo ritengano necessario, sottoponendo la protesi da sostituire al controllo dell' Azienda per i servizi sanitari che verifica le condizioni di usura e, se del caso, provvede ad autorizzare la sostituzione.

4. In caso di fornitura di protesi speciali non prodotte da stabilimenti ubicati nel territorio regionale, il beneficiario può rivolgersi ad altre ditte fornitrici. Qualora sia indispensabile accedere presso le stesse e la distanza dal domicilio del beneficiario sia superiore ai cinquanta chilometri, allo stesso compete il rimborso delle spese di trasporto effettuato con i mezzi pubblici e di soggiorno nella misura giornaliera di cui all' art. 8, comma 2, per il massimo di giorni tre.

Art. 11.

Coordinamento applicativo

1. La direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e le associazioni di categoria rappresentative dei destinatari di cui all' art. 2, assicura l' uniforme applicazione della presente legge con direttive e informazioni alle istituzioni preposte all' erogazione delle prestazioni.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. In relazione a quanto disposto dall' art. 1, comma 2, gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico all' unità previsionale di base 12.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l' anno 2001, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli per gli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 novembre 2001

TONDO

02R0051

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 26.

Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2, per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE
DEL DOCUP OBIETTIVO 2, 2000-2006

Art. 1.

Fondo speciale per l'obiettivo 2, 2000-2006

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal Documento unico di programmazione (DOCUP) dell'obiettivo 2 dei fondi strutturali comunitari per il periodo 2000-2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del consiglio, del 21 giugno 1999, l'amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.a. un fondo speciale, denominato «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006», da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, in materia di gestioni fuori bilancio.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluiscono:

a) le risorse assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della commissione europea di approvazione del DOCUP, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);

b) le risorse appositamente assegnate dallo Stato;

c) le risorse proprie che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento del piano finanziario complessivo, a valere sul fondo di cui all'art. 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

d) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del DOCUP.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 2 alla Friulia S.p.a. per la costituzione del fondo di cui al comma 1 è disposto con provvedimento del direttore del servizio della promozione industriale della direzione regionale dell'industria. L'erogazione è effettuata, anche in via di anticipazione delle quote comunitarie e statali, in relazione alle esigenze finanziarie rappresentate dalle strutture regionali attuatrici del DOCUP, entro il limite delle disponibilità annuali del piano finanziario.

4. La giunta regionale esercita, attraverso la direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo.

5. Con decreto del Presidente della Regione è disposta la cessazione del fondo e contestualmente, o con successivo decreto, sono definite le disposizioni concernenti la liquidazione dello stesso, al termine della quale tutte le attività del fondo affluiscono al bilancio attivo della Regione.

6. Gli interessi maturati sul fondo riaffluiscono alla disponibilità del bilancio regionale.

Art. 2.

Rapporti con la Friulia S.p.a.

1. Ai fini di cui all'art. 1, il direttore del servizio della promozione industriale della Direzione regionale dell'industria, su conforme deliberazione della giunta regionale, proposta dall'assessore all'industria di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la Friulia S.p.a. una convenzione per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo dell'amministrazione regionale sulla gestione del fondo stesso.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce i tempi e le modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento:

a) alle modalità e ai termini di erogazione dei finanziamenti ai beneficiari, in conformità alle previsioni del DOCUP e alle disposizioni comunitarie e regionali;

b) alle modalità di rilevazione contabile che consentano l'osservanza delle disposizioni comunitarie in materia di rendicontazione e di controllo;

c) alle modalità di gestione dei dati necessari ad assicurare l'attività di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del programma;

d) alle modalità di attuazione delle azioni del DOCUP che venissero affidate alla società medesima;

e) al compenso per le attività connesse alla gestione del fondo, nonché alle modalità e ai termini di erogazione del compenso stesso.

Art. 3.

Modalità attuative

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al DOCUP in conformità al DOCUP stesso e al complemento di programmazione, di cui all'art. 9, lettera m), e all'art. 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, anche relativamente agli aiuti ivi previsti e autorizzati dalla commissione europea in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

2. La giunta regionale, con apposite deliberazioni proposte dagli assessori competenti per la materia e d'intesa con l'assessore agli affari europei, approva i bandi e gli inviti per l'accesso ai finanziamenti previsti dal DOCUP e fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento.

3. La giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP. Le deliberazioni della giunta regionale determinano l'impegno finanziario ai fini comunitari sul fondo di cui all'art. 1.

4. I direttori regionali e di servizio autonomo preposti alle strutture regionali attuatrici provvedono, conformemente alle deliberazioni giuntali di cui al comma 3, alla concessione dei finanziamenti ed alle relative autorizzazioni di pagamento alla Friulia S.p.a. relativamente alle iniziative connesse all'attuazione del DOCUP.

5. La giunta regionale provvede, su proposta dell'assessore regionale agli affari europei, a individuare i settori nei quali, ai fini dell'efficace valutazione dei progetti presentati nell'ambito del DOCUP, sussista la necessità di indire apposita gara per il ricorso a consulenti esterni, ovvero sia opportuno ricorrere ad enti pubblici specializzati, università ed istituti pubblici di ricerca, tramite convenzione, ovvero a comitati di consulenza interni all'amministrazione.

6. Gli esperti e i consulenti di cui al comma 5 debbono essere prescelti o designati previo motivato accertamento del possesso delle specifiche competenze nella materia di valutazione di progetti attinenti ai settori economico-produttivi. È fatto divieto di avvalersi di esperti

o consulenti che svolgono o abbiano svolto, successivamente alla data di approvazione del DOCUP, attività di consulenza, a qualunque titolo, per la predisposizione di progetti per l'attuazione del DOCUP stesso. A tal fine, all'atto della stipulazione del contratto, l'esperto presenta dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'assenza della causa ostativa prevista dal presente comma.

Art. 4.

Rapporti con le banche

1. Al fine di attuare le azioni del DOCUP che prevedono la concessione di contributi alle imprese sui mutui contratti per la realizzazione di investimenti, l'amministrazione regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, proposta dall'assessore alle finanze, è autorizzata a stipulare con banche, singole o in raggruppamento, che rispondono ai requisiti tecnico - organizzativi fissati con deliberazione della giunta regionale, apposite convenzioni per regolamentare i servizi ed i rapporti intercorrenti tra le banche medesime, singole o in raggruppamento, e l'amministrazione regionale.

2. Alle banche convenzionate di cui al comma 1 sono affidate le attività di verifica della completezza e pertinenza alle iniziative agevolate delle relative documentazioni di spesa — compresa l'obliterazione delle stesse, salvo quanto previsto dall'art. 17 — nonché le attività di accertamento della realizzazione delle iniziative medesime, fatti salvi i poteri di controllo dell'amministrazione regionale.

Art. 5.

Proroga contratti di lavoro a tempo determinato

1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali preposti all'attuazione dei programmi dell'obiettivo 2, in relazione alle attività di chiusura e rendicontazione del DOCUP obiettivo 2 1997-1999 e all'avvio della programmazione 2000-2006, anche con riguardo alle esigenze di coordinamento tra l'obiettivo 2 e l'obiettivo 3 dei fondi strutturali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17, sono prorogati, alla relativa scadenza, di un ulteriore biennio.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1, l'amministrazione regionale provvede a valere sulle risorse assegnate alla misura «assistenza tecnica» nell'ambito del piano finanziario del DOCUP obiettivo 2, 2000-2006.

3. All'art. 2 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21, il comma 2 è abrogato.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per la corresponsione del compenso di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), nel limite massimo dell'importo di lire 600 milioni annui, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009 con l'onere di lire 1.200 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con la denominazione «Spese per compensi e altri oneri da corrispondere a enti gestori di programmi comunitari» alla funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - Rubrica n. 62 - spese correnti - con riferimento al capitolo 7704 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione «Spese per il compenso alla Friulia S.p.a. per le attività connesse alla gestione del «Fondo speciale obiettivo 2 2000-2006»» e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2009 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

2. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci

medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 600 milioni annui dal 2007 al 2009 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5, comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati che presentano sufficiente disponibilità:

UPB 52.2.4.1.1 - capitolo 550;

UPB 52.1.8.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

UPB 52.5.8.1.687 - capitolo 9650.

4. La contabilizzazione delle spese di cui all'art. 5, comma 1, a valere sulle risorse del DOCUP obiettivo 2 2000-2006, in relazione al disposto di cui all'art. 5, comma 2, è disposta ai sensi dell'art. 9, comma 18, della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14; a tal fine nella unità previsionale di base 3.6.483 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è istituito per memoria il capitolo 1105 (3.6.1) con la denominazione «Recupero di somme erogate per interventi di assistenza tecnica attuati dall'amministrazione regionale a fronte del DOCUP obiettivo 2 2000-2006».

Capo II

ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 7.

Modifiche all'art. 32-ter della legge regionale n. 46/1986

1. All'art. 32-ter della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come inserito dall'art. 26 della legge regionale n. 3/2001, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora la normativa vigente attribuisca la competenza al rilascio dei provvedimenti autorizzatori a organi collegiali o politici, partecipa alla conferenza con diritto di voto il dirigente della struttura competente all'istruttoria per il rilascio del provvedimento finale».

2. All'art. 32-ter della legge regionale n. 46/1986, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali e in siti di importanza comunitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e integrazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la conferenza delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. In caso di lavori pubblici incidenti in siti di importanza comunitaria la conferenza assume determinazioni positive all'unanimità».

Art. 8.

Modifica all'art. 32-quater della legge regionale n. 46/1986

1. All'art. 32-quater della legge regionale n. 46/1986, come inserito dall'art. 26 della legge regionale n. 3/2001, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di opere e interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che ricadano in aree classificate parchi e riserve naturali, ovvero siti di importanza comunitaria, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la conferenza si esprime sul progetto preliminare, integrato con l'ulteriore documentazione individuata con deliberazione della giunta regionale da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze e i nulla osta previsti dalla normativa vigente».

Art. 9.

Disposizioni in materia di lavori pubblici cofinanziati dai fondi comunitari

1. Ai fini di accelerazione e di semplificazione amministrativa, le procedure valutative, autorizzatorie e di finanziamento di progetti realizzati da soggetti pubblici e privati concernenti l'esecuzione di lavori pubblici di rilevanza regionale e subregionale, cofinanziati dai fondi comunitari, sono disciplinate dagli articoli 32-ter, come modificato dall'art. 7 della presente legge, 32-quater, come modificato dall'art. 8 della presente legge, 32-quinquies e 32-sexies della legge regionale n. 46/1986, come inseriti dall'art. 26 della legge regionale n. 3/2001.

2. I termini per l'esecuzione degli interventi e per la rendicontazione finanziaria dei progetti di cui al comma 1 sono fissati con il decreto di concessione, avuto riguardo ai termini di rendicontazione finanziaria previsti dai regolamenti comunitari e dalle decisioni della Commissione europea di approvazione dei diversi programmi.

3. Le minori spese derivanti dai ribassi conseguiti in sede di aggiudicazione dei lavori finanziati nell'ambito dei programmi comunitari, al netto della quota pari al 5 per cento dell'importo contrattuale di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le eventuali economie contributive riaffluiscono alla disponibilità della relativa azione o misura per l'eventuale finanziamento di ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma.

4. In relazione ai lavori di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, quinto comma, della legge regionale n. 46/1986 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 10.

Procedure per la predisposizione e l'attuazione dei programmi comunitari. Modifiche e integrazioni all'art. 3 della legge regionale n. 4/1999

1. All'art. 3, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, le parole «sentite le competenti commissioni consiliari» sono sostituite dalle parole «sentita la competente commissione consiliare».

2. All'art. 3 della legge regionale 4/1999, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla decisione di approvazione di un programma o di un progetto comunitario da parte dell'Unione europea e dall'approvazione con deliberazione del CIPE della relativa quota di cofinanziamento statale, ovvero dalla data di approvazione del relativo complemento di programmazione, ove previsto, provvede a darvi attuazione, definendo, ove non già individuati dai documenti programmatici o dal progetto, le specifiche modalità di attuazione e i criteri specifici di selezione delle iniziative da ammettere a finanziamento».

3. All'art. 3 della legge regionale n. 4/1999, dopo il comma 7-bis, come inserito dall'art. 10, comma 1, della legge regionale n. 26/1999, è aggiunto il seguente:

«7-ter. La giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione del consiglio regionale sullo stato di attuazione dei programmi cofinanziati».

Art. 11.

Integrazione alla legge regionale n. 7/1999

1. Dopo l'art. 49 della legge regionale n. 7/1999, è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (Rinvio a disposizioni abrogate). — 1. Qualora la normativa regionale rinvii a disposizioni della legge regionale n. 10/1982, e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime».

Art. 12.

Modifica all'art. 9 della legge regionale n. 14/1998

1. All'art. 9, comma 18, della legge regionale n. 14/1998, le parole «, ripartiti pro quota tra le quote di cofinanziamento,» sono abrogate.

Art. 13.

Certificazione dei rendiconti relativi a finanziamenti comunitari e nazionali

1. All'art. 6 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, dopo il comma 194, è inserito il seguente:

«194-bis. La procedura di cui ai commi 193 e 194 si applica anche alle azioni che non prevedono esami e prove finali, nel qual caso i termini di presentazione dei rendiconti certificati sono stabiliti dall'avviso di riferimento».

2. All'art. 6 della legge regionale n. 2/2000, il comma 195 è abrogato.

3. La procedura di controllo prevista dai commi 193 e 194 dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2000 può essere applicata alle iniziative finanziate da normativa statale o regionale, previa adozione di apposito regolamento che individui termini e modalità di presentazione della certificazione e i relativi parametri di spesa.

Art. 14.

Modifiche ed integrazioni all'art. 1 della legge regionale n. 22/1972

1. All'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, le parole «di altre pubbliche amministrazioni e di altri enti» sono sostituite dalle parole «di altre pubbliche amministrazioni, enti e società a partecipazione pubblica».

2. All'art. 1, terzo comma, della legge regionale n. 22/1972, come sostituito dall'art. 82, comma 1, della legge regionale n.4/1991, le parole «con le pubbliche amministrazioni e gli enti» sono sostituite dalle parole «con le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a partecipazione pubblica».

3. All'art. 1, quarto comma, della legge regionale n. 22/1972, le parole «agli enti locali e loro consorzi» sono sostituite dalle parole «alle pubbliche amministrazioni, agli enti e alle società a partecipazione pubblica».

4. All'art. 1 della legge regionale n. 22/1972, il quinto comma è abrogato.

5. All'art. 3, primo comma, della legge regionale n. 22/1972, come modificato dall'art. 42, comma 1, della legge regionale n. 8/1991, la parola «quattro» è sostituita dalla parola «otto».

Art. 15.

Modalità di erogazione dei contributi FESR, FEAOG sezione «orientamento» e SFOP

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi avviati in attuazione di programmi cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) sezione «orientamento» e dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), i contributi concessi possono essere erogati anticipatamente fino al 70 per cento del contributo medesimo, entro il limite delle disponibilità annuali dei piani finanziari, anche nel caso di interventi consistenti in agevolazioni sui mutui accesi dalle imprese, previa prestazione da parte dei soggetti privati di garanzia fideiussoria rilasciata da istituti bancari o assicurativi e previo accertamento dell'effettivo inizio nonché di ogni eventuale assunzione di altra notizia inerente al concreto avvio del progetto o dell'iniziativa.

2. Gli ulteriori importi concessi sono erogati ad avvenuta realizzazione dell'iniziativa, previa presentazione della documentazione di spesa e l'espletamento di adeguati controlli, conformemente alle disposizioni previste dai regolamenti comunitari.

3. In relazione al comma i, non sono tenuti a prestare garanzia fideiussoria i soggetti privati a prevalente capitale pubblico di cui all'art. 47 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

Art. 16.

Pubblicità

1. I DOCUP, i complementi di programmazione, i bandi, gli avvisi e gli atti concernenti l'approvazione delle graduatorie delle domande di finanziamento sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. L'amministrazione regionale dà adeguata pubblicità agli interventi comunitari, in particolar modo con riferimento ai bandi e agli avvisi di partecipazione, mediante diversificati mezzi di comunicazione, anche multimediali. Le relative spese fanno carico alle misure di assistenza tecnica dei programmi, ove da questi previste.

Art. 17.

Applicazione della legge regionale n. 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

1. La legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 si applica ai procedimenti relativi agli interventi cofinanziati dai fondi comunitari per quanto non diversamente disposto dai regolamenti comunitari e dalle decisioni di approvazione dei singoli programmi, con particolare riguardo alle procedure di rendicontazione e controllo, ai procedimenti di concessione ed erogazione dei contributi.

Art. 18.

Spese per la gestione del «fondo speciale per l'obiettivo 2» 1994-1996

1. Al fine di provvedere al pagamento del compenso spettante alla Friulia S.p.a. per la gestione del «Fondo speciale per l'obiettivo 2», previsto dall'art. 5 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35, sulla base di quanto disposto dalla convenzione stipulata con la Friulia stessa, l'amministrazione è autorizzata ad erogare la somma di complessive lire 1.134 milioni in ragione di lire 162 milioni annui dal 2001 al 2007. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla direzione regionale dell'industria - servizio della promozione industriale.

2. L'amministrazione regionale è autorizzata a integrare la dotazione finanziaria del Fondo speciale per l'obiettivo 2 1994-1996 con le somme necessarie a far fronte alle spese connesse con l'operatività del fondo stesso, gestito dalla Friulia S.p.a., secondo quanto previsto dalla convenzione repertorio n. 6408 del 20 novembre 1995. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla direzione regionale dell'industria - servizio della promozione industriale.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.134 milioni, suddivisa in ragione di lire 162 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2007 con l'onere di lire 486 milioni relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 7705 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - Spese correnti - con la denominazione «Spese per il compenso alla Friulia S.p.a. per le attività connesse alla gestione del «Fondo speciale obiettivo 2»» e con l'onere relativo alle quote autorizzate dal 2004 al 2007 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.62.1.2700 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 7706 (1.1.141.2.10.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - Spese correnti - con la denominazione «Spese connesse con la operatività del «Fondo speciale obiettivo 2 1994-1996» gestito dalla finanziaria regionale Friulia S.p.a.» e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2001.

5. All'onere complessivo di lire 1.072 milioni, suddiviso in ragione di lire 262 milioni per l'anno 2001 e di lire 162 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2006 derivante dall'autorizzazione di spesa prevista dai commi 3 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. All'ulteriore onere di lire 162 milioni per il 2007 si provvede a carico dei bilanci per gli anni medesimi.

Art. 19.

Esercizio dell'attività di controllo

1. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla correttezza del sistema di gestione e sull'attendibilità delle domande finali di pagamento che l'amministrazione regionale inoltra agli organismi comunitari, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CE) n. 438/2001 della commissione, del 2 marzo 2001, la struttura istituita dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'art. 2, comma 15, della legge regionale n. 10/2001, può essere collocata anche in sede diversa dal capoluogo regionale.

Capo III

DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI COMUNITARI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale n. 9/1998

1. Il titolo della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato».

2. La rubrica dell'art. 1 della legge regionale n. 9/1998 è sostituita dalla seguente:

«Notificazione all'Unione europea ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE e altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato».

3. All'art. 1 della legge regionale n. 9/1998, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ottemperanza all'art. 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la comunità europea, il presidente della Regione provvede alla notifica alla commissione europea dei progetti di aiuto di Stato individuale o di regimi di aiuti di Stato, ovvero alle altre comunicazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. I progetti di legge diretti ad istituire o a modificare aiuti di Stato sono notificati immediatamente dopo la loro approvazione da parte della competente commissione consiliare, su comunicazione del presidente del consiglio regionale».

4. All'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 9/1998, le parole «Presidente della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «Presidente della Regione».

5. All'art. 1 della legge regionale n. 9/1998, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis Il presidente della regione provvede agli adempimenti di cui al comma 1 tramite:

a) la direzione regionale dell'agricoltura per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nel settore agricolo ed in quello forestale, come identificati dalla giunta regionale in conformità agli orientamenti comunitari;

b) la direzione regionale degli affari europei per i progetti istitutivi di aiuti di Stato nei settori diversi da quelli di cui alla lettera a)».

6. All'art. 1 della legge regionale n. 9/1998, il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 7-bis si applicano anche agli atti legislativi di cui al comma 3.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 novembre 2001

TONDO

02R0052

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 27.

Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge contiene disposizioni per l'adozione, l'uso e l'esposizione della bandiera regionale, nonché per l'uso e l'esposizione delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Art. 2.

Bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia

1. La bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione, posto su fondo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.

2. I colori della bandiera sono quelli del gonfalone e dello stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 5 dell'8 febbraio 1968.

Art. 3.

Esposizione della bandiera in occasione delle sedute del consiglio regionale, dei consigli provinciali e comunali

1. Il consiglio regionale, i consigli provinciali e i consigli comunali che, in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1998, n. 22, espongono la bandiera della Repubblica italiana e dell'Unione europea, sono altresì tenuti all'esposizione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Estensione dell'obbligo ad altri enti pubblici

1. È fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica italiana, la bandiera dell'Unione europea e la bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle sedi della giunta regionale, degli uffici distaccati della Regione e nelle sedi di consorzi e unioni di enti locali, delle comunità montane e degli altri organismi pubblici.

Art. 5.

Modalità di esposizione delle bandiere

1. Le bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia vengono esposte all'esterno delle sedi degli enti di cui agli articoli 3 e 4 per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni istituzionali.

2. Le bandiere sono altresì esposte in modo permanente con collocazione interna idonea ad evidenziarne la dignità e favorirne la visibilità da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, abbiano accesso ai locali in cui è svolta l'attività d'istituto.

3. Il consiglio regionale, la giunta regionale, le province e i comuni possono, nei limiti delle rispettive competenze, disciplinare con apposito regolamento ulteriori modalità di uso ed esposizione delle bandiere della Repubblica italiana, dell'Unione europea e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 6.

Bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione

1. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sugli edifici pubblici dei comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

Art. 7.

Posizione delle bandiere

1. L'esposizione delle bandiere avviene riservando alla bandiera della Repubblica italiana la posizione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell'Unione europea e alla sua sinistra la bandiera regionale.

Art. 8.

Fornitura della bandiera regionale

1. In sede di prima applicazione l'amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti ed organismi pubblici destinatari del presente provvedimento una bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia per esposizione esterna ed una per collocazione interna. Gli adempimenti connessi all'attuazione dei predetti interventi sono demandati alla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - servizio del provveditorato.

Art. 9.

Abrogazione di norma

1. L'art. 28 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è abrogato.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dall'art. 8 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.9.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 con riferimento al capitolo n. 1469 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, il cui stanziamento è incrementato di pari importo per l'anno 2001, e la cui denominazione viene modificata inserendo dopo le parole «per esigenze di rappresentanza» le parole «,nonché di bandiere della Regione da fornire ad enti ed organismi pubblici».

2. All'onere di lire 150 milioni per l'anno 2001 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo n. 9710 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 novembre 2001

TONDO

02R0053

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 28.

Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, tutte le derivazioni d'acqua comunque in atto alla data del citato decreto legislativo sono regolate dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 3, comma 1, lettera i), della legge 18 maggio 1989, n. 183, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le autorità concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio regionale, con revisione delle concessioni in essere per ottemperare al rilascio di cui al comma predetto, disponendo anche prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

3. In attuazione del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 152/1999, la Regione, a seguito della mancata realizzazione nei termini di legge degli adempimenti previsti al comma 4 dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 152/1999, dà autonoma applicazione al comma 3 dell'art. 22 medesimo, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo n. 258/2000, individuando gli obblighi, a carico dei derivatori di acqua pubblica, di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione.

4. In via transitoria, in attesa delle determinazioni dell'autorità di bacino competente, di cui all'art. 3 della legge n. 36/1994, il deflusso minimo vitale è definito provvisoriamente in misura pari a un contributo unitario di quattro litri al secondo per chilometro quadrato di bacino sotteso.

5. Deve comunque essere garantita la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 novembre 2001

TONDO

02R0054

LEGGE REGIONALE 27 novembre 2001, n. 29.

Norme sul referendum confermativo previsto dall'art. 12, quarto e quinto comma, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 5 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge disciplina il referendum previsto dall'art. 12, quarto e quinto comma, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'art. 5 della legge Costituzionale n. 2/2001.

Art. 2.

Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello statuto speciale

1. Quando il consiglio regionale abbia approvato la legge di cui all'art. 12, secondo comma, dello statuto speciale, il presidente del consiglio ne dà comunicazione al presidente della Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta o con quella dei due terzi dei suoi componenti.

2. Il presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge di cui al comma 1 nel *Bollettino ufficiale* della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo «Testo di legge regionale di cui all'art. 12, secondo comma, dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia», completata dalla data della sua approvazione finale da parte del consiglio regionale. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase «approvata con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il consiglio regionale» e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase «approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio regionale» e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare.

3. Unitamente alla pubblicazione della legge di cui al comma 1, nello stesso numero del *Bollettino ufficiale* della Regione è pubblicata la comunicazione dell'assessore regionale per le autonomie locali relativa alla determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti dalle liste elettorali a seguito dell'ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Contenuto della richiesta di referendum

1. La richiesta di referendum deve contenere l'indicazione della legge regionale, approvata ai sensi dell'art. 12 dello statuto speciale, che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare

la data della sua approvazione finale da parte del consiglio regionale nonché la data e il numero del *Bollettino ufficiale* della Regione nel quale è stata pubblicata.

2. La richiesta deve pervenire alla segreteria generale del consiglio regionale entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 2.

Art. 4.

Promulgazione della legge in caso di mancata richiesta di referendum

1. Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'art. 2 non sia stata avanzata domanda di *referendum*, il presidente della Regione provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

«Il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata;

Il presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12, secondo comma, dello statuto speciale: (Testo della legge).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Art. 5.

Richiesta di referendum da parte di un quinto dei consiglieri regionali

1. Qualora la richiesta prevista dall'art. 3 sia effettuata da almeno un quinto dei componenti il consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria generale del consiglio, la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri in carica. Non è necessaria altra documentazione.

2. La richiesta è accompagnata dalla designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, incaricato di effettuare il deposito presso la segreteria generale del consiglio regionale. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata al delegato.

Art. 6.

Richiesta di referendum da parte degli elettori della Regione

1. Al fine di raccogliere, nel termine previsto dall'art. 3, comma 2, le firme necessarie a promuovere la richiesta di cui al comma 1 del medesimo articolo da parte di almeno un cinquantesimo degli elettori della Regione, ovvero da parte di almeno un trentesimo degli elettori, i promotori della raccolta delle firme, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti dei certificati elettorali comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, alla segreteria generale del consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. Devono altresì essere indicate le generalità dei promotori delegati a esercitare le specifiche funzioni e adempimenti previsti dalla presente legge.

2. Di ciascuna iniziativa è data notizia, con le indicazioni prescritte dall'art. 3, nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro cinque giorni.

3. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum* con le indicazioni prescritte dall'art. 3, comma 1. Successivamente all'adempimento di cui al comma 1, i fogli devono essere presentati, a cura dei promotori o di qualsiasi elettore, alla segreteria generale del consiglio regionale, alle segreterie di comuni della Regione o alle cancellerie di uffici giudiziari aventi sede nella Regione. Il funzionario preposto agli uffici predetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori il giorno successivo alla presentazione.

4. Accanto alle firme sono indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune di iscrizione nelle liste elettorali.

5. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, e dai consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia.

6. Alla richiesta di *referendum* sono allegati i certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei sottoscrittore nelle liste elettorali. I sindaci rilasciano i certificati entro quarantotto ore dalla relativa richiesta.

7. Il deposito presso la segreteria generale del consiglio regionale da parte dei promotori delegati di cui al comma 1, di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittore, nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge effettuata ai sensi dell'art. 2, vale come richiesta ai sensi dell'art. 3. Del deposito è dato atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Art. 7.

Verifica della richiesta di referendum

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale decide sulla legittimità della richiesta.

2. L'ufficio, entro trenta giorni dal deposito, verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme di cui all'art. 12 dello statuto speciale e presenti i requisiti prescritti dalla legge. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro cinque giorni, l'ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di cinque giorni, i presentatori possono dichiarare all'ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, provvedendo entro il termine massimo di venti giorni dalla data della decisione. Entro le successive quarantotto ore l'ufficio si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

3. La decisione sulla legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al presidente della Regione, nonché al consigliere regionale delegato ai sensi dell'art. 5, comma 2, ovvero ai promotori delegati ai sensi dell'art. 6, comma 1.

Art. 8.

Promulgazione della legge in caso di dichiarazione di illegittimità della richiesta di referendum

1. Qualora l'ufficio di presidenza dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge regionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'art. 2, viene promulgata dal presidente della Regione con la formula seguente:

«Il consiglio regionale, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (oppure con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti), ha approvato;

La richiesta di *referendum* presentata in data ... e stata dichiarata illegittima dall'ufficio di presidenza, con decisione in data ...;

Il presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12, secondo comma, dello statuto speciale: (Testo della legge).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Art. 9.

Indizione del referendum

1. Il *referendum* è indetto dal presidente della Regione con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione dell'ufficio di presidenza.

2. La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il novantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

3. Qualora sia intervenuta la pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, del testo di altre leggi regionali di cui all'art. 12, secondo comma, dello statuto speciale, il presidente della Regione può ritardare, fino a tre mesi oltre il termine previsto dal comma 1, l'indizione del *referendum*, in modo che i *referendum* si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

Art. 10.

Quesito del referendum

1. Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula seguente: «Approvate il testo della legge regionale ... concernente ... approvato ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello statuto speciale, dal consiglio regionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione numero ... del ...?».

Art. 11.

Modalità di votazione

1. La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1967, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

Uffici di sezione e operazioni di voto

1. L'ufficio di sezione per il *referendum* è composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e da un segretario.

2. Per gli uffici di sezione per il *referendum* nelle cui circoscrizioni esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti letto, il numero, degli scrutatori è aumentato a quattro.

3. Le operazioni di voto si svolgono di domenica dalle ore sette alle ore ventidue.

4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.

5. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione per il *referendum*, nonché alle operazioni degli uffici circoscrizionali e dell'ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti politici rappresentati in consiglio regionale e dei promotori.

6. Alle designazioni dei rappresentanti di cui al comma 5 provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o segretario provinciale del partito o gruppo politico, oppure da parte dei promotori del *referendum*.

Art. 13.

Schede di votazione

1. Le schede per il *referendum* sono conformi ai modelli riprodotti nelle tabelle «A» e «B» allegate alla presente legge e recano il quesito formulato ai sensi dell'art. 10.

2. Le schede sono fornite dal servizio elettorale della direzione regionale per le autonomie locali.

3. L'elettore vota tracciando con la matita un segno nella risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

4. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più *referendum*, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso; in tal caso l'ufficio di sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di priorità delle richieste di *referendum* risultante dal decreto del presidente della Regione di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 14.

Ufficio circoscrizionale per il referendum

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ufficio circoscrizionale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro dieci giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale designato dal presidente del tribunale medesimo.

3. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della circoscrizione, l'ufficio circoscrizionale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

4. Di tutte le operazioni è redatto verbale in due esemplari; un esemplare è depositato presso la cancelleria del tribunale, mentre l'altro è inviato, per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali degli uffici di sezione e ai relativi documenti allegati.

5. I promotori della richiesta di *referendum* o i loro rappresentanti possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 15.

Ufficio centrale per il referendum

1. Presso la Corte d'appello di Trieste è costituito l'ufficio centrale per il *referendum*, composto da una sezione della Corte d'appello, designata dal presidente della Corte entro venti giorni dalla data del decreto di indizione del *referendum*.

2. L'ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici circoscrizionali e i relativi allegati, e comunque non oltre venti giorni dallo svolgimento del *referendum*, procede in pubblica adunanza, all'accertamento del numero complessivo degli elettori aventi diritto al voto e dei votanti, e quindi alla somma dei voti validamente espressi, di quelli favorevoli e di quelli contrari alla legge regionale sottoposta a *referendum*.

3. Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici circoscrizionali per il *referendum* o all'ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui al comma 2, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere della Corte d'appello, designato dal presidente della Corte medesima.

5. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, uno dei quali è depositato presso la cancelleria della Corte d'appello. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente alla direzione regionale per le autonomie locali, unitamente ai verbali e agli atti già trasmessi dagli uffici circoscrizionali per il *referendum*, e al presidente del consiglio regionale.

Art. 16.

Proclamazione dei risultati del referendum

1. L'ufficio centrale per il *referendum* procede alla proclamazione dei risultati del *referendum*, mediante attestazione che la legge regionale sottoposta a *referendum* ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero di voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

Art. 17.

Promulgazione della legge in caso di esito favorevole del referendum

1. Il presidente della Regione, qualora risulti che la legge regionale sottoposta a *referendum* è approvata, procede alla promulgazione con la formula seguente:

«Il consiglio regionale ha approvato;

Il referendum indetto in data ... ha dato risultato favorevole;

Il presidente della Regione promulga la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12, secondo comma, dello statuto speciale: (Testo della legge).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Art. 18.

Pubblicazione dell'esito sfavorevole del referendum

1. Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge regionale, il presidente della Regione cura la pubblicazione del risultato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 19.

Regime delle spese

1. Le spese per lo svolgimento del *referendum* sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre amministrazioni pubbliche.

2. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali di sezione, anticipati dai comuni, sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto da presentarsi entro tre mesi dalla data della votazione. Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfettaria posticipata pari alla somma di L. 6.000.000 per comune e di L. 3.500 per ciascun elettore iscritto nelle liste elettorali del comune.

Art. 20.

Uffici competenti

1. La trattazione degli adempimenti previsti dalla presente legge, che non siano di competenza degli uffici del consiglio regionale, è attribuita alla direzione regionale per le autonomie locali - servizio elettorale.

Art. 21.

Norma di rinvio

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. In relazione al disposto di cui all'art. 19, nell'unità previsionale di base 52.3.10.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, è istituito «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il capitolo n. 1725 (l.1.152.1.01.01) - rubrica n. 10 - servizio elettorale - funzione obiettivo 52 - programma 52.3 - spese correnti - con la denominazione «Rimborsi ai comuni per gli oneri e le spese anticipati dagli stessi per lo svolgimento del *referendum* previsto dall'art. 12, quarto e quinto comma, dello statuto speciale della Regione». Ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il capitolo n. 1725 è inserito nell'elenco n. 1 «Spese obbligatorie» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 27 novembre 2001

TONDO

(*Omissis*).

02R0055

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 23.

Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell'art. 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 «Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 12 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte con la presente legge si propone di assicurare la realizzazione di interventi straordinari diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina BSE a completamento di quanto previsto dal decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 (Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. A tale fine, in considerazione della specificità produttiva delle aziende zootecniche piemontesi, caratterizzata da razze, categorie merceologiche e modalità di allevamento che conferiscono ai prodotti caratteristiche di elevata qualità non adeguatamente salvaguardate dal decreto decreto-legge n. 1/2001, convertito dalla legge n. 49/2001, la Regione interviene a favore delle aziende zootecniche piemontesi in modo da assicurare l'operatività delle stesse compromessa dal perdurare dell'emergenza di cui al comma 1.

Art. 2.

Interventi previsti

1. Le misure previste sono destinate ad interventi per assicurare, in conformità all'art. 87, comma 2, lettera *b*), del trattato istitutivo della comunità europea, l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'imprevista permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali.

2. A tale fine, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 5, viene erogato, a titolo di compensazione, un indennizzo da corrispondere, in forma forfettaria, per i capi di bovini maschi e di vacche di razze da carne con età superiore a venti mesi, presenti in stalla per almeno cinque mesi nel territorio della regione a decorrere dal 1° gennaio 2001, risultanti iscritti all'anagrafe zootecnica nazionale ed avendo a riferimento la consistenza di stalla esistente a tale data dichiarata dal produttore con autocertificazione.

Art. 3.

Disposizioni attuative

1. L'entità dell'indennizzo è stabilita dalla giunta regionale nella misura massima di L. 500 mila per capo.

2. Ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), l'intervento viene attuato dalle province secondo criteri, modalità e procedure stabilite dalla giunta regionale.

Art. 4.

Modifiche al comma 4, dell'art. 5, della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11

1. Al comma 4, dell'art. 5, della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari), sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2001, la spesa complessiva di L. 9 miliardi.

2. All'onere relativo si fa fronte con l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001, in termini di competenza e di cassa, avente la seguente denominazione: «Interventi per assicurare l'agibilità degli impianti di allevamento compromessa dall'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e per evitare l'interruzione dell'attività agricola ed i conseguenti danni economici e sociali».

3. Alla copertura degli oneri finanziari si provvede mediante riduzione dei capitoli 15732 e 15733 per L. 2,5 miliardi di lire ciascuno e del capitolo 15910 per L. 4 miliardi di lire.

4. L'elenco 4 è integrato dalla seguente voce: «Interventi per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causa BSE.».

Art. 6.

Norma sospensiva

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 settembre 2001

GHIGO

01R0619

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 24.

Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 12 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello statuto, si articola in:

a) indennità di carica come disciplinata dall'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale) come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21 (Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 «Determinazioni delle indennità spettanti ai membri del consiglio e della giunta regionale», sostituito dall'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 5 e modificato dalla legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 e dalla legge regionale 24 novembre 1995, n. 84 e integrazioni alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 «Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri»);

b) rimborso spese;

c) indennità di missione;

d) indennità per fine mandato e assegno vitalizio.

Art. 2.

Trattenute sulla indennità di carica

1. Sull'intera indennità di carica di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/1972 come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 21/2000 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione delle indennità di cui all'art. 1, lettera d) così suddivisa: 20 per cento per l'assegno vitalizio e 5 per cento per l'indennità di fine mandato.

2. La trattenuta di cui al comma 1, è devoluta alle entrate del bilancio del consiglio regionale ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Capo II

ASSEGNO VITALIZIO

Art. 3.

Assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio mensile compete ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano corrisposto il contributo di cui all'art. 2 per un periodo di almeno cinque anni di mandato svolto nel consiglio o che abbiano

esercitato la facoltà di cui all'art. 4. La disposizione si applica ai consiglieri eletti per la prima volta in consiglio regionale nella legislatura successiva all'entrata in vigore della presente legge. Per i consiglieri in carica o cessati dal mandato continua ad essere applicata la disposizione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri).

2. L'assegno vitalizio, tanto nella forma diretta quanto nella quota prevista dall'art. 8, è cumulabile, senza detrazione alcuna, con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla quota di cui all'art. 8.

3. Ai fini del computo del periodo di mandato di cui al comma 1, la frazione di anno si considera come anno intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno.

Art. 4.

Contributi volontari

1. Il consigliere che abbia versato il contributo di cui all'art. 2 per un periodo inferiore a cinque anni, ma pari almeno a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia riletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà maturato il quinquennio contributivo e compiuto il sessantacinquesimo anno di età. Analoga facoltà è riconosciuta per il completamento di legislature ulteriori rispetto alla prima purché il consigliere abbia versato il contributo in quella legislatura per almeno trenta mesi.

2. Analoga facoltà è riconosciuta ai consiglieri regionali anche in deroga al periodo minimo di versamento dei contributi di cui al comma precedente, al fine di raggiungere il periodo contributivo relativo alla legislatura stessa:

a) nell'ipotesi di scioglimento anticipato del consiglio regionale;

b) allorché il consigliere sia cessato dal mandato a seguito del verificarsi di una situazione di incompatibilità e la nuova carica non preveda il conseguimento del diritto ad assegno vitalizio o trattamento analogo.

3. Il consigliere che intende avvalersi della facoltà di cui ai commi 1 e 2, deve presentare domanda scritta al presidente del consiglio entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di mancata rielezione, o, se la cessazione del mandato avvenga per altre cause, dalla data nella quale è uscito di carica. Il versamento avviene anche in forma rateale, senza interessi, entro un periodo massimo di trentasei mesi dall'accoglimento della domanda da parte dell'ufficio di presidenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di cessazione del mandato. In sede di prima applicazione della presente legge il termine decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

4. Non è ammesso alla contribuzione volontaria il consigliere dichiarato ineligibile.

5. I consiglieri sospesi ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) e successive modificazioni e integrazioni, hanno facoltà durante il periodo di sospensione di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio e l'indennità di fine mandato.

Art. 5.

Restituzione contributi versati, ricongiunzione sospensione dell'assegno vitalizio

1. Il consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio e che non possa o non intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 4, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.

2. Il consigliere regionale che non abbia esercitato il mandato per una intera legislatura e che abbia ottenuto la restituzione di contributi trattenuti, qualora sia riletto in successive legislature, ha diritto su domanda a versare nuovamente i contributi per il suddetto periodo nella misura corrispondente a quella vigente alla data della domanda.

3. Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già goda resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato consiliare. Alla cessazione del mandato l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

4. L'erogazione dell'assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale; l'assegno è ripristinato nella percentuale già in godimento con la cessazione dell'esercizio di tali mandati.

Art. 6.

Misura dell'assegno vitalizio

1. L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in percentuale sull'indennità mensile lorda attualmente definita ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 10/1972 come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 21/2000 spettante ai consiglieri in carica, nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno vitalizio.

2. La misura dell'assegno vitalizio varia in relazione al numero di anni di mandato legislativo secondo la seguente tabella:

a) anni di contribuzione 5 - percentuale sulla indennità mensile lorda: 30%;

b) per ogni anno di contribuzione fino a 10 il 6% in più sulla indennità mensile lorda e pertanto il 60% dopo dieci anni;

c) per ogni anno di contribuzione dopo il decimo il 2% in più sulla indennità mensile lorda;

d) anni di contribuzione 20 e oltre, percentuali sulla indennità mensile lorda 80%.

3. Gli assegni vitalizi percepiti dagli ex consiglieri vengono ricalcolati a far tempo dal 1° gennaio 2002 nella misura di ulteriori 5 punti percentuali rispetto alla tabella di cui all'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 9 (Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali del Piemonte). Il relativo incremento è corrisposto nella misura del 50% a far tempo dal 1° gennaio 2002; per il residuo 50% a far tempo del 1° gennaio 2005, con riferimento all'indennità consiliare spettante ai consiglieri in carica a tale data. Il ricalcolo non viene effettuato per quei consiglieri che hanno anticipato la percezione dell'assegno vitalizio senza riduzione dell'importo.

4. Nell'ipotesi prevista all'art. 9, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà commisurato all'importo minimo.

Art. 7.

Decorrenza dell'assegno vitalizio

1. L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età per conseguire il diritto.

2. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.

Art. 8.

Facoltà di attribuzione di una quota dell'assegno vitalizio

1. Il consigliere, previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al 25% della trattenuta di cui all'art. 2, ha diritto di determinare l'attribuzione, dopo il proprio decesso, al coniuge e/o ai figli di una quota pari al 60% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perché si determini questa attribuzione è che il consigliere al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio o per la prosecuzione della contribuzione volontaria.

2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita a più soggetti, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al raggiungimento della maggiore età oppure, se studenti, fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, salvo il caso di invalidità a proficuo lavoro accertata con le modalità di cui all'art. 9. La perdita del diritto da parte di uno o più degli aventi diritto alla parte di quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri aventi diritto.

3. Il diritto a percepire la quota dell'assegno loro attribuita permanente per i figli che abbiano raggiunto la maggiore età ovvero, se studenti, superato il ventiseiesimo anno di età, nel caso di invalidità a proficuo lavoro, accertata con le modalità di cui all'art. 9, nelle seguenti misure:

a) invalidità dal 50 al 75% metà dell'assegno percepito;

b) invalidità superiore al 75% la stessa misura percepita in precedenza.

4. L'ottenimento del beneficio di cui ai commi 1, 2 e 3, è subordinato alla comunicazione all'ufficio di presidenza del consiglio regionale di volersene avvalere. L'indicazione nominativa delle persone beneficiarie può essere modificata in qualsiasi momento.

5. Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1, devono aver luogo entro sessanta giorni, dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal diritto di chiedere il beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tale caso il termine per la comunicazione decorre dalla data del matrimonio o dalla nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva di cui al comma 1 retroagisce alla data di assunzione della carica di consigliere.

6. Qualora uno dei beneficiari della quota dell'assegno entri a far parte del consiglio regionale, il pagamento della medesima resta sospeso per tutta la durata di esercizio del mandato, ed è ripristinato alla cessazione di questo. La quota dell'assegno non è comunque cumulabile con l'assegno vitalizio diretto a carico dello stesso consigliere regionale. Il diritto alla quota si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato al momento del decesso del consigliere.

7. Se il decesso del consigliere avviene per cause di servizio, la quota dell'assegno compete agli aventi diritto nella misura di cui al comma 1, indipendentemente dagli anni di mandato coperti dal contributo di cui all'art. 2. Qualora il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, la misura dell'assegno è commisurata a quella dell'importo minimo del vitalizio.

8. La corresponsione della quota di assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del consigliere.

9. Nulla è innovato per i consiglieri in carica o cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 27/1995.

Art. 9.

Consiglieri inabili al lavoro

1. Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età, dalla durata dell'effettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, i consiglieri che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato.

2. Qualora il consigliere sia riconosciuto inabile ai sensi del comma 1 prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto dall'art. 6.

3. L'ufficio di presidenza, integrato da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal presidente del consiglio ed uno indicato dall'interessato, accerta l'inabilità permanente, nonché la dipendenza da cause dipendenti dall'esercizio del mandato dell'inabilità stessa, e delibera in merito.

Capo III

INDENNITÀ DI FINE MANDATO

Art. 10.

Beneficiari dell'indennità

1. L'indennità di fine mandato è erogata a quei consiglieri che cessino dall'incarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero, che non si ripresentino candidati. Nel caso di annullamento dell'elezione di un consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione dell'art. 2.

Art. 11.

Ammontare dell'indennità di fine mandato

1. L'ammontare dell'indennità di fine mandato dovuta ai consiglieri regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda, percepita in carica dal consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato.

2. Per gli effetti di cui al comma 1, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.

3. Il consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato ed al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato.

Art. 12.

Assegno in caso di decesso

1. In caso di decesso del consigliere regionale, agli eredi viene corrisposto un assegno una *tantum* il cui ammontare è pari all'indennità di fine mandato previsto dall'art. 11 oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare.

Art. 13.

Anticipazione dell'indennità di fine mandato

1. Il consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui all'art. 2, comma 1, ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato.

2. La misura dell'anticipazione non può superare il 75% di quanto il consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.

3. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta per legislatura regionale.

4. Al termine definitivo del mandato consiliare, sulla percentuale dell'indennità di fine mandato corrisposta anticipatamente, non si effettua adeguamento.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Gli assegni sia degli ex consiglieri che degli altri aventi diritto già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono rideterminati, tenendo conto del disposto dell'art. 6, con riferimento all'indennità corrisposta ai consiglieri regionali in carica a far tempo dal 1° gennaio 2002.

2. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 27/1995 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 26 ed ai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 3 della legge regionale n. 27/1995 introdotti dall'art. 2 della legge regionale n. 21/2000 si applicano solo ai consiglieri in carica o già cessati dal mandato alla

data di entrata in vigore della presente legge. Il coefficiente di determinazione previsto dal comma 1-ter dell'art. 3 della legge regionale n. 27/1995 è così modificato:

- anni 55 coefficiente 0.7000;
- anni 56 coefficiente 0.7600;
- anni 57 coefficiente 0.8200;
- anni 58 coefficiente 0.8800;
- anni 59 coefficiente 0.9400.

3. In fase di prima applicazione della presente legge la facoltà di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo è estesa ai consiglieri cessati dal mandato che debbono esercitarla entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. L'ammontare del versamento è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda.

4. In fase di prima applicazione della presente legge è altresì consentito ai consiglieri, che non abbiano esercitato la relativa facoltà, di richiedere di avvalersi del disposto dell'art. 8. La facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza. L'ammontare del versamento, relativo all'intera durata del mandato già maturato, è determinato con riferimento alla indennità di carica vigente alla data di presentazione della domanda e viene effettuato con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.

5. I consiglieri che hanno esercitato la facoltà prevista dall'art. 10, comma 4, della legge regionale n. 27/1995 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 26/2000 possono, in fase di prima applicazione della presente legge, restituire quanto percepito a titolo di rinuncia all'assegno vitalizio, integrato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la percezione della somma e la sua restituzione, e ricostituire la posizione pregressa. La relativa facoltà deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 15.

Abrogazione

1. Sono abrogate, salvo per quanto espressamente richiamato dalla presente legge, le leggi regionali:

23 gennaio 1984, n. 9 per la parte ancora vigente a seguito della legge 1° marzo 1995 n. 27;

1° marzo 1995, n. 27.

Art. 16.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 2002 e 2003 la spesa ulteriore di lire 450 milioni pari a euro 232.405,60 per ciascun anno.

2. Agli oneri relativi si fa fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 10.000 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 3 settembre 2001

GHIGO

01R0620

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 19 novembre 2001, n. 6.

Regolamento attuativo delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 14, all'art. 6, comma 4, all'art. 7, comma 12 e all'art. 10, comma 9, della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme nella protezione ambientale dell'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione».

(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 47 del 20 novembre 2001)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 4 comma 14, art. 6 comma 4, art. 7 comma 12, art. 10 comma 9 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 «Norme nella protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione».

Esso determina, rispettivamente per ciascun articolo della legge regionale 11/2001 di seguito indicato:

a) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all'esercizio di impianti di potenza al connettore d'antenna non superiore a 7 W, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);

b) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b);

c) i contenuti e le modalità della comunicazione relativa all'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione, nonché la definizione delle caratteristiche delle medesime reti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c);

d) i contenuti e le modalità delle comunicazioni di variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, della sua chiusura o messa fuori esercizio, relativamente agli impianti di cui all'art. 6, comma 1;

e) gli schemi da adottare, relativamente agli impianti di cui all'art. 7, per le comunicazioni relative:

alla conformità dell'impianto realizzato al progetto presentato ed all'osservanza delle prescrizioni dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3;

alla variazione di titolarità dell'impianto;

alla disattivazione dell'impianto;

alla variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego;

f) le modalità di presentazione della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1;

g) i contenuti della comunicazione relativa al piano di localizzazione, di cui all'art. 4, comma 11.

Art. 2.

comunicazione ex art. 6 comma 1 lettera a)

1. La comunicazione di cui all'art. 6, comma 1 lettera a), della legge regionale 11/2001 relativa all'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W deve contenere almeno le seguenti informazioni:

A) dati anagrafici

1) Sede legale, telefono e fax del titolare dell'impianto;

2) generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;

B) descrizione dell'impianto

B1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare:

1) Modello e marca;

2) Dimensioni;

3) Guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);

4) Tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;

B2) Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione riportare:

1) Tipo e numero di antenne utilizzate;

2) Angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;

3) Inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;

4) Numero massimo di canali e/o portanti attivabili;

5) Potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;

6) Potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante;

B3) Per gli impianti fissi diversi dalle stazioni radio base oltre ai dati di cui al punto *B1)* che precede riportare:

1) Frequenza di funzionamento;

2) Potenza totale di alimentazione del sistema.

C) sito d'installazione

1) Dati che consentano la localizzazione, in modo univoco, del sito di installazione dell'impianto. È preferita l'indicazione precisa delle coordinate geografiche (Gauss-Boaga);

2) Prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello. Nei prospetti deve essere inoltre riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti sulla stessa struttura di supporto.

3) Planimetria in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre planimetrie in scala in grado di fornire dettagli comparabili) dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 100 metri dalle antenne trasmettenti.

Art. 3.

Comunicazione ex art. 6 comma 1 lettera b)

1. La comunicazione di cui all'art. 6, comma 1 lettera b), della legge regionale 11/2001 relativa all'esercizio di impianti ad uso radio-amatoriale in concessione deve contenere almeno le informazioni di seguito elencate. L'allegato n. 8 al presente regolamento riporta lo schema della comunicazione da adottare.

A) dati anagrafici e dati descrittivi dell'impianto

1) Specificare generalità, indirizzo, telefono del titolare dell'impianto;

2) Proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto;

3) Estremi della patente di radio-operatore e della licenza di radio-amatore con l'indicazione della classe della licenza.

Art. 4.

Caratteristiche e comunicazione reti microcellulari di telecomunicazione

1. Ai fini dell'applicazione della legge regionale 11/01, art. 6 comma 1 lettera c) e comma 4, si definisce come rete microcellulare di telecomunicazione un insieme di impianti:

a) formato da stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile tipicamente utilizzate per aumentare la capacità di servizio in presenza di picchi di traffico o per migliorare ed estendere la copertura del servizio all'interno degli edifici;

b) costituito da SRB aventi ciascuna potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 4 W;

c) con area di servizio della singola SRB individuabile in zone con raggio massimo di 100 metri intorno all'impianto.

2. La comunicazione di cui all'art. 6, comma 1 lettera c), della legge regionale 11/2001 relativa all'esercizio di impianti che costituiscono una rete microcellulare di telecomunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

2.1. Per l'insieme degli impianti in un singolo comune

Devono essere indicati gli estremi identificativi del titolare e del gestore della rete, il numero di impianti, il raggio dell'area che deve essere servita da ciascun impianto, l'indicazione dell'area del territorio comunale nella quale si prevede l'installazione di ciascun impianto, utilizzando come supporto cartografia in scala 1:2000 (ove non disponibile possono essere fornite altre planimetrie in scala in grado di fornire dettagli comparabili).

2.2. Per ciascun impianto

Per ogni impianto che fa parte della rete microcellulare di telecomunicazione, trenta giorni prima dell'attivazione, devono essere fornite, in luogo delle informazioni richieste all'art. 1 del presente regolamento, le seguenti informazioni tecniche e localizzative:

2.2.1. generalità e sede legale della proprietà dell'eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;

2.2.2. Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare:

modello e marca;

dimensioni;

guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);

tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno;

2.2.3. Per ogni impianto:

tipo di antenna utilizzato;

angolo orizzontale di puntamento dell'antenna rispetto al nord geografico;

inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;

numero massimo di canali e/o portanti attivabili;

potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;

potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante;

precisa indicazione del punto di collocazione, altezza del centro elettrico e orientamento dell'impianto (direzione del lobo primario di irradiazione). Qualora l'impianto venga installato in facciata di una costruzione destinata a stazionamento prolungato di persone, riportare la distanza minima da finestre e balconi sulla stessa facciata e la valutazione dell'attenuazione per retro-irraggiamento nelle condizioni più sfavorevoli, comprese le eventuali attenuazioni delle strutture interposte.

Art. 5.

Comunicazioni ex art. 6 comma 2 oppure art. 7 comma 12

1. Gli schemi da adottare per le comunicazioni di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 11/2001 sono riportati negli allegati al presente regolamento, rispettivamente in:

allegato n. 1: variazione di titolarità dell'impianto;

allegato n. 2: variazione delle caratteristiche tecniche dell'impianto;

allegato n. 3: disattivazione dell'impianto.

2. Gli schemi da adottare per le comunicazioni di cui all'art. 7, commi 5, 7, 8, 9, della legge regionale n. 11/2001 sono riportati negli allegati al presente regolamento, rispettivamente in:

allegato n. 4: dichiarazione di conformità dell'impianto;

allegato n. 5: variazione di titolarità dell'impianto;

allegato n. 6: disattivazione dell'impianto;

allegato n. 7: variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità di impiego dell'impianto.

Art. 6.

Comunicazioni ex art. 10 comma 1

1. Le comunicazioni per gli impianti già in esercizio, da inviare al comune ed alla sede dell'ARPA territorialmente competenti ai sensi dell'art. 10 comma 1, devono contenere lo stesso tipo di informazioni e di dati richiesti per l'esercizio dei nuovi impianti della stessa tipologia, informazioni e dati che sono stati pertanto già specificati ai precedenti:

a) art. 2 per gli impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;

b) art. 3 per gli impianti ad uso radioamatoriale in concessione;

c) art. 4 per impianti che fanno parte di reti microcellulari di comunicazione.

Qualora sia già stata presentata documentazione al comune ed all'ARPA, la stessa può essere integrata con i dati necessari per completare le informazioni richieste.

Art. 7.

Comunicazione ex art. 4 comma 11

1. Il piano di localizzazione degli impianti da presentare ai comuni ed all'ARPA entro il 30 novembre di ogni anno ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 11/2001 deve contenere almeno le seguenti informazioni:

l'indicazione di ognuna delle aree (orientativamente individuabile da una circonferenza di raggio 200 metri per le zone urbane ad alta densità abitativa, 400 metri per le zone urbane o periferiche con bassa densità abitativa, 600 metri per le aree rurali) di ricerca per la collocazione di nuovi impianti per le telecomunicazioni;

l'indicazione delle caratteristiche tecniche degli impianti che sono significative ai fini della valutazione dei campi elettromagnetici prodotti da ciascun impianto che si intende installare o modificare. Possono a tale scopo essere forniti i dati richiesti ai punti 1) e 2) lettera B) dell'allegato B della legge regionale n. 11/2001.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 19 novembre 2001

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione della giunta regionale n. VII/6905 del 16 novembre 2001).

(Omissis).

02R0107

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2001, n. 24.

Istituzione dell'avvocatura regionale del Veneto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 75 del 21 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e compiti

1. È istituita l'avvocatura regionale del Veneto.

2. L'avvocatura regionale:

a) rappresenta assiste e difende l'amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;

b) patrocinia e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la Regione;

c) previa convenzione con la Regione patrocinia e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la Regione;

d) assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;

e) esprime il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;

f) propone l'affidamento di incarichi all'avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.

Art. 2.

Consiglio regionale

1. L'ufficio di presidenza, per la difesa in giudizio, nonché per la consulenza legale nelle questioni afferenti i consiglieri regionali e l'autonomia amministrativa, organizzativa e contabile del consiglio regionale, si avvale dell'avvocatura regionale, dell'avvocatura dello Stato ovvero del patrocinio esterno.

2. La giunta regionale assume le determinazioni di competenza.

Art. 3.

Rappresentanza in giudizio dell'amministrazione

1. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione di autorizzazione della giunta regionale, rappresenta in giudizio l'amministrazione nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 1 e 2.

2. Nelle procedure d'urgenza, nei procedimenti cautelari e nelle azioni possessorie dinanzi all'autorità giudiziaria, e comunque in tutti i casi d'urgenza, l'autorizzazione della giunta regionale può intervenire a ratifica successivamente all'instaurazione o alla costituzione in giudizio.

Art. 4.

Struttura dell'avvocatura

1. L'avvocatura regionale per i compiti di cui all'art. 1, comma 2, si avvale:

a) di personale regionale di categoria non inferiore alla D scelto tra il personale abilitato all'esercizio della professione forense;

b) di avvocati assunti, ad esito di selezione pubblica, per titoli e colloquio, con contratto a tempo determinato e con qualifica e trattamento economico corrispondente a quello degli avvocati dipendenti regionali.

2. Gli avvocati assegnati all'avvocatura regionale sono iscritti all'elenco speciale dell'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» e successive modificazioni.

3. Nel caso di impossibilità di impiego degli avvocati dell'avvocatura regionale per incompatibilità, carico di lavoro o specificità della materia trattata, è ammesso il ricorso all'avvocatura dello Stato o al patrocinio esterno.

Art. 5.

Avvocato coordinatore

1. Alla direzione dell'avvocatura regionale e al coordinamento degli avvocati è preposto un avvocato coordinatore, iscritto all'albo speciale dei patrocinanti presso le magistrature superiori.

2. L'avvocato coordinatore è nominato dalla giunta regionale, con contratto a tempo determinato risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura, tra i dipendenti regionali in possesso della qualifica dirigenziale, ovvero fra avvocati esterni all'amministrazione regionale di documentata esperienza professionale con specifico riguardo al diritto amministrativo.

3. L'avvocato coordinatore, nel quadro delle funzioni previste all'art. 1 della presente legge:

a) assegna agli avvocati gli affari contenziosi e consultivi e ne coordina l'attività;

b) esprime il parere alla giunta regionale, sentite le strutture regionali competenti, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;

c) riferisce semestralmente al presidente della giunta regionale sull'attività svolta dall'avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso interessante l'amministrazione e sulle necessità di adeguamento della legislazione regionale;

d) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato alla struttura, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti e provvedimenti di competenza.

4. L'avvocato coordinatore collabora all'attività di formazione e definizione degli obiettivi e dei programmi svolta dal segretario generale della programmazione, ha il trattamento economico spettante ai segretari regionali e partecipa al fondo di cui all'art. 6.

5. Entro novanta giorni dalla nomina, l'avvocato coordinatore presenta al presidente della giunta regionale, per l'approvazione da parte della stessa, una proposta contenente la determinazione della dotazione organica, l'individuazione dei criteri per l'assegnazione del personale, un progetto di organizzazione e di articolazione della struttura, nonché delle modalità e dei tempi di esercizio delle funzioni attribuite. Con la medesima procedura si provvede ai successivi adeguamenti.

6. L'avvocato coordinatore annualmente propone il budget necessario al funzionamento della struttura.

Art. 6.

Fondo dell'avvocatura

1. È istituito il capitolo n. 5194 dello stato di previsione della spesa denominato «Fondo dei proventi dell'avvocatura regionale» alimentato dai diritti, dagli onorari e da ogni altro compenso recuperato o comunque spettante agli avvocati della struttura ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modifiche ed integrazioni, da introitare al capitolo n. 8315 dello stato di previsione dell'entrata.

2. La giunta regionale, nel rispetto del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro dei dirigenti e dei dipendenti del comparto delle regioni-autonomie locali, disciplina i criteri di riparto e l'ammontare del fondo tra il personale assegnato all'avvocatura regionale.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 300 milioni annui, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa per l'anno 2001 e di sola competenza per ciascuno degli esercizi 2002-2003, dal capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 6, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2001, e contemporanea istituzione del capitolo n. 5196, denominato «Spese connesse all'istituzione e al funzionamento dell'avvocatura regionale» nel medesimo stato di previsione della spesa, con lo stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza e di cassa.

2. Per gli esercizi successivi al 2003, lo stanziamento dei capitoli di cui al comma 1 sarà determinato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 «Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335» e successive modificazioni.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il provvedimento consiliare 28 giugno 1979, n. 825, adottato ai sensi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103 «Modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura dello Stato», salvo che per le controversie pendenti alla medesima data e fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi, per le quali la Regione continua ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi del provvedimento sopracitato.

2. È abrogato il comma 2 dell'art. 102 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione».

3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza della giunta regionale, l'attività dell'avvocatura regionale è svolta dalla direzione regionale per gli affari legali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 16 agosto 2001

GALAN

01R0574

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 25.

Norme per la delocalizzazione degli immobili colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale Emilia-Romagna n. 111 del 9 agosto 2001)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Emilia-Romagna favorisce la delocalizzazione delle unità immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in aree a rischio idrogeologico che risultino colpite dalle calamità dell'ottobre e del novembre 2000, integrando i benefici previsti dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2000, n. 3090 e dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, recante: «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali».

Art. 2.

Delocalizzazione degli immobili distrutti o gravemente danneggiati

1. La presente legge promuove la predisposizione ed il cofinanziamento di piani di delocalizzazione di iniziativa comunale che interessino:

a) nelle aree a rischio idrogeologico, gli immobili distrutti o non ripristinabili;

b) nelle aree golenali, gli immobili distrutti o non ripristinabili nonché quelli gravemente danneggiati.

2. I contributi regionali previsti dal comma 1 sono destinati a cofinanziare:

a) l'elaborazione dello studio preliminare di cui all'art. 4 e del piano di delocalizzazione di cui all'art. 5;

b) l'acquisizione delle aree necessarie per attuare l'intervento e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali necessarie.

3. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati al comune secondo le modalità definite dalla giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 3 dell'art. 4. I contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati secondo quanto previsto dall'accordo di programma che approva il piano di delocalizzazione.

Art. 3.

Contributi integrativi ai privati

1. La presente legge prevede contributi integrativi dei benefici previsti dall'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3090 del 2000 e dall'art. 4-bis della legge n. 365 del 2000, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti titolari di immobili distrutti o non ripristinabili ovvero di immobili gravemente danneggiati all'attuazione del piano di delocalizzazione.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in conto interessi attualizzati o in conto capitale e sono destinati a finanziare la seguente quota integrativa delle risorse erogate dallo Stato:

a) a favore dei soggetti proprietari di unità immobiliari ad uso di abitazione principale, fino al 100% delle spese di demolizione dell'immobile distrutto o non ripristinabile o gravemente danneggiato e di ripristino ambientale dell'area di pertinenza nonché delle spese di acquisto, recupero o nuova costruzione, nell'ambito del piano di delocalizzazione, di una unità abitativa di superficie utile abitabile non

superiore a quella dell'immobile non recuperato e, comunque, non superiore a 200 mq, e per un valore a mq. non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata. Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994;

b) a favore dei proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale, fino al 75% delle spese sostenute, secondo le medesime tipologie e limiti di cui alla lettera a);

c) a favore dei proprietari di unità immobiliari ad uso produttivo, con riguardo alle spese di demolizione dell'immobile non recuperato e di ripristino ambientale dell'area di pertinenza, di quelle di acquisto, recupero o nuova costruzione dell'insediamento produttivo nell'ambito del piano di delocalizzazione, nonché di quelle di trasferimento delle attrezzature e degli impianti produttivi. Tali finanziamenti sono concessi secondo i criteri e modalità definiti con successivo atto della giunta regionale.

3. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari che partecipano all'attuazione del piano di delocalizzazione, i quali risultino evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, è assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000 (pari a 309,87 Euro), integrativo rispetto a quello previsto dal comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3090 del 2000, per la durata massima di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Qualora l'ammontare complessivo dei contributi statali di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministero dell'interno n. 3090 del 2000 e all'art. 4-bis della legge n. 365 del 2000 e dei contributi integrativi di cui al presente articolo siano tali da coprire più dell'80% delle spese di cui al comma 2, i privati danneggiati che non partecipano al piano di delocalizzazione, decadono da eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali agli stessi immobili di loro proprietà, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante: «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito in legge, con modifiche, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267.

Art. 4.

Individuazione degli interventi di delocalizzazione

1. I comuni colpiti dagli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre 2000, per i quali sia intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante: «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile», possono presentare alla Regione uno studio preliminare di delocalizzazione degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Lo studio preliminare deve indicare:

a) le unità immobiliari ubicate all'interno di aree golenali o in aree a rischio idrogeologico che si intendono delocalizzare, con l'individuazione di quelle ad uso di abitazione principale, di quelle ad uso abitativo non adibite ad abitazioni principali e di quelle ad uso produttivo;

b) l'individuazione di massima delle unità immobiliari esistenti idonee per la delocalizzazione ovvero delle aree nelle quali realizzare nuovi insediamenti abitativi e produttivi, in condizione di sicurezza e nel rispetto della disciplina di tutela del paesaggio e del valore naturalistico ed ambientale del territorio, con l'indicazione delle dotazioni territoriali necessarie;

c) una prima quantificazione delle risorse occorrenti per l'acquisto e il recupero degli immobili esistenti ovvero per la realizzazione dei nuovi insediamenti, con l'indicazione delle risorse finanziarie pubbliche e private attivabili, nonché la definizione di massima dei tempi di realizzazione degli interventi;

d) i soggetti titolari degli immobili di cui al comma 1 dell'art. 2, i quali si siano formalmente dichiarati interessati a partecipare all'attuazione del piano di delocalizzazione, di seguito denominati «privati partecipanti»;

e) l'ammontare dei contributi concedibili ai privati partecipanti, con l'indicazione delle quote statali di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3090 del 2000 e all'art. 4-bis della legge n. 365 del 2000 e della quota regionale di cui all'art. 3 della presente legge.

3. La giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni, valuta, sentita la commissione consiliare competente, l'ammissibilità degli studi preliminari presentati, definisce i contributi che la Regione si impegna a concedere nell'ambito delle risorse autorizzate a tale scopo nel bilancio regionale e invita il comune alla sottoscrizione di un protocollo di intesa.

4. Per la selezione degli studi preliminari da finanziare, la giunta regionale si attiene ai seguenti criteri di priorità:

a) la realizzazione di una significativa riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico conseguente alla delocalizzazione;

b) la gravità del danno subito dall'insieme degli immobili di cui si propone la delocalizzazione;

c) la fattibilità dell'intervento;

d) la misura del cofinanziamento dell'intervento da parte dei soggetti che concorrono alla sua attuazione;

e) la qualità del progetto di ripristino delle aree di pertinenza degli immobili non recuperati, con riferimento agli aspetti di tutela, recupero e valorizzazione ambientale.

Art. 5.

Piano di delocalizzazione

1. Entro sei mesi dalla stipula del protocollo d'intesa, il comune elabora il piano di delocalizzazione con il concorso dei privati partecipanti.

2. Il piano di delocalizzazione presenta i contenuti propri degli strumenti urbanistici attuativi e deve prevedere in particolare:

a) l'individuazione degli immobili esistenti o in fase di realizzazione che i privati partecipanti hanno acquistato o intendono acquistare, al fine di attuare il piano di delocalizzazione;

b) la dettagliata descrizione degli insediamenti da recuperare o da realizzare, con la individuazione delle relative tipologie edilizie, delle destinazioni d'uso e delle necessarie opere pubbliche e dotazioni territoriali;

c) la specificazione degli interventi di demolizione delle unità immobiliari non recuperate e di ripristino ambientale delle relative aree pertinenziali;

d) la convenzione relativa agli interventi di ripristino ambientale e agli usi compatibili delle aree di pertinenza non acquisite al patrimonio indisponibile del comune, ai sensi del comma 4;

e) l'elenco delle aree di proprietà comunale interessate dall'intervento e di quelle da acquisire, con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso attuali e di progetto, e dei relativi valori di esproprio;

f) i costi di realizzazione del piano e la ripartizione degli stessi tra i soggetti che concorrono alla sua attuazione;

g) i tempi di esecuzione del piano con la specificazione delle diverse fasi della sua realizzazione;

h) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con la definizione dei loro contenuti cartografici e normativi e lo studio degli effetti degli interventi previsti dal piano di delocalizzazione sul sistema ambientale e territoriale nonché delle misure necessarie per il loro inserimento nel territorio.

3. Le aree di pertinenza delle unità immobiliari non recuperate sono totalmente inedificabili.

4. Le aree di pertinenza delle unità immobiliari non recuperate sono acquisite al patrimonio indisponibile del comune, a seguito dell'avvenuta demolizione e del ripristino ambientale. Il piano di delocalizzazione può escludere l'acquisizione delle aree, qualora il privato si impegni con apposita convenzione al ripristino ambientale delle stesse e alla loro destinazione secondo usi compatibili con le esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio e rinunci agli eventuali benefici connessi ai danni causati da future calamità naturali.

5. Le trascrizioni nei registri immobiliari degli atti di trasferimento delle aree acquisite al patrimonio indisponibile comunale e delle convenzioni aventi ad oggetto il ripristino e gli usi delle aree non acquisite, sono effettuate a cura e a spese del comune.

6. Per la realizzazione degli immobili previsti dal piano di delocalizzazione, il comune cede a titolo gratuito a ciascun privato l'area urbanizzata necessaria, secondo gli indici urbanistici vigenti, per l'edificazione di una unità immobiliare equivalente a quella non recuperata e comunque non avente una superficie utile abitabile maggiore di 200 metri quadrati. Su richiesta dell'interessato il comune può cedere, a titolo oneroso, l'ulteriore area urbanizzata necessaria per la realizzazione di un immobile di maggiori dimensioni.

7. Gli interventi di trasformazione previsti dal piano di delocalizzazione si attuano attraverso il rilascio di concessioni edilizie o di altro titolo abilitativo previsto dalla legge. Gli interventi non sono soggetti al contributo consessorio, per una quota massima corrispondente alla superficie o al volume dell'unità immobiliare non recuperata.

Art. 6.

Approvazione del piano di delocalizzazione

1. Per l'approvazione del piano di delocalizzazione, la Regione promuove la conclusione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» come specificato e integrato dall'art. 40 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 recante: «Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio». All'accordo partecipano, insieme alla Regione, la provincia, il comune, i privati partecipanti nonché gli eventuali altri soggetti che concorrono all'attuazione del piano di delocalizzazione.

2. L'accordo di programma stabilisce altresì:

a) i finanziamenti regionali assegnati per la realizzazione del piano e gli altri impegni finanziari assunti da ciascuno dei partecipanti;

b) il termine massimo di acquisto degli immobili esistenti o in corso di realizzazione o recupero da parte dei privati partecipanti;

c) il termine di inizio e di ultimazione dei lavori previsti dal piano e quello per lo svolgimento delle eventuali procedure espropriative;

d) le garanzie per la corretta esecuzione degli interventi e le sanzioni per gli eventuali inadempimenti, fermo restando che la Regione, a seguito della decorrenza del termine per l'inizio dei lavori, provvede alla revoca del proprio finanziamento;

e) i casi di recesso di uno o più dei soggetti coinvolti nell'attuazione del piano e le relative condizioni.

3. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'urgenza ed indifferibilità dei lavori anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Entro trenta giorni dall'esecutività, il decreto è pubblicato all'Albo pretorio ed è notificato dal comune, nelle forme degli atti processuali civili, ai proprietari degli immobili da espropriare. Il comune provvede all'assegnazione degli immobili espropriati secondo quanto previsto dal piano di delocalizzazione approvato.

Art. 7.

Delocalizzazione degli immobili in aree ad elevato rischio idraulico

1. La Regione favorisce la delocalizzazione delle unità immobiliari danneggiate dalle calamità dell'ottobre e del novembre 2000, che ricadano nelle aree ad elevato rischio idraulico perimetrate nel «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato» (PS267), di cui al comma 1-bis dell'art. 1 del decreto legge n. 180 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 267 del 1998, approvato con delibera del Comitato istituzionale dell'autorità di bacino del Po n. 20 del 26 aprile 2001.

2. A tal fine la Regione finanzia, con risorse proprie e con quelle rese disponibili dallo Stato, la predisposizione e attuazione di piani di delocalizzazione di iniziativa comunale e concede contributi ai privati titolari delle unità immobiliari danneggiate, secondo quanto previsto dagli articoli precedenti.

3. Trova altresì applicazione la causa di decadenza di cui al comma 4 dell'art. 3.

Art. 8.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli di spesa nel bilancio regionale che saranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, a integrazione dei finanziamenti statali previsti dall'art. 4-bis della legge n. 365 del 2000, comprensivi delle assegnazioni concesse in base all'ordinanza del Ministero dell'interno del 18 ottobre 2000, n. 3090 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma 2, della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 agosto 2001

ERRANI

01R0497

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 26.

**Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale Emilia-Romagna n. 112 del 9 agosto 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge disciplina, in raccordo con le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62, gli interventi per il diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.

2. La presente legge si ispira alla finalità di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo.

3. La Regione e gli enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai comuni dall'art. 42 del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 616/1977, promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto.

4. La Regione e gli enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali.

Art. 2.

O g g e t t o

1. Sono oggetto specifico della presente legge le azioni che favoriscono:

a) la promozione e la qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore degli alunni delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come definito dall'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 e fatta salva l'applicazione del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie;

b) la realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche in riferimento all'educazione degli adulti;

c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;

d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporta per gli utenti situazioni di particolare disagio;

e) il sostegno al successo scolastico e formativo.

TITOLO II

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI

Art. 3.

Tipologia degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:

a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative:

1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del testo unico n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti attuativi;

2) servizi di mensa;

3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;

4) servizi residenziali;

5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;

6) borse di studio;

b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa.

2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.

3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui al comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. I comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.

4. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:

a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti nel territorio, nonché funzione di supporti didattici e strumentali per progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali;

b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole nonché forme di collaborazione fra scuole e famiglie;

c) interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;

d) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica.

Art. 4.

Borse di studio

1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio di abbandono del percorso formativo, in disagiate condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.

2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n. 62/2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico, le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla giunta regionale e di pari importo, vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua, determinata secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a 30 milioni di lire netti (pari a 15.493,71 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso.

3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione economica annua sia compresa fra il limite stabilito al comma 2 e lire 60 milioni netti (pari a 30.987,41 euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili in relazione alla composizione del nucleo stesso, le borse di studio di pari importo, non superiore alla misura massima prevista al comma 2, sono erogate a sostegno delle spese per l'istruzione.

4. La giunta regionale con proprio atto individua i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente differenziato per ordine e grado di scuola frequentata e per fasce di reddito, che possono essere specificate all'interno dei limiti di cui al comma 3;

5. La giunta regionale, a garanzia dell'uniformità di trattamento, stabilisce altresì le modalità attraverso le quali le province, di intesa con i comuni, provvedono all'assegnazione delle borse di studio, anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.

Art. 5.

Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap

1. La Regione e gli enti locali promuovono — nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti attuativi — interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo di soggetti in situazione di handicap, nonché di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra enti locali, organi scolastici ed aziende unità sanitarie locali, finalizzati ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.

3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:

a) i comuni provvedono — nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende unità sanitarie locali — agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di

materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

b) le aziende unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

Art. 6.

Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:

a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;

b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione di competenze;

c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale, di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente.

TITOLO III

RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E STRUMENTI PER LA CONCERTAZIONE SOCIALE

Art. 7.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge. A tal fine, il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentita la conferenza Regione-autonomie locali, approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali, che si sommano con quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone le modalità di impiego, nonché l'eventuale modifica dei limiti di reddito di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.

2. Compete altresì alla Regione la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante la concessione di contributi a favore degli enti locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi di cui al comma 1.

3. La giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle province per gli interventi di cui all'art. 3 e le relative modalità di attuazione, anche in relazione ad intese fra Regione, enti locali e scuole.

4. La Regione e gli enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio ed il controllo nella finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Funzioni degli enti locali

1. Gli enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/1998 nel quadro degli indirizzi triennali di cui al comma 1 dell'art. 7, nonché degli atti di indirizzo di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni e delle scuole del sistema nazionale di istruzione del territorio di competenza, contenente i progetti e gli interventi di cui alla presente legge e la relativa assegnazione di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e delle direttive regionali.

3. Le province trasmettono alla regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.

Art. 9.

Conferenza regionale per il diritto allo studio

1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione, in applicazione del principio di partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, è convocata annualmente la conferenza regionale per il diritto allo studio.

2. Al tale scopo, la giunta attiva le competenti sedi di concertazione, con particolare riferimento alla consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, alla conferenza permanente per l'istruzione e la formazione ed alla commissione regionale tripartita, coinvolgendo altresì gli enti di formazione professionale accreditati, le associazioni delle scuole e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale ed il *Forum* del Terzo settore.

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE
E ABROGAZIONI

Art. 10.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 11

Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 25 maggio 1999, n. 10 «Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato».

2. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 12.

Norme transitorie

1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione dei benefici in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione degli indirizzi triennali di cui all'art. 7, comma 1, sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali abrogate dall'art. 11.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 agosto 2001

ERRANI

01R0498

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 31/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 del 27 luglio 2001)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visto l'art. 1 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 «Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) che demanda alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento contenente la disciplina delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche e l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 632 del 18 giugno 2001 concernente «Regolamento di attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 in materia di persone giuridiche private» con la quale è approvato il regolamento in oggetto, previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione di cui all'art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonché dei dipartimenti di cui all'art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;

Vista la decisione n. 7 del 13 luglio 2001 con al quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimità;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 («Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto»), ed in attuazione della legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 («Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35»):

a) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private, delegate alla Regione dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

b) l'istituzione e la tenuta del registro regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000.

2. Le funzioni di cui al comma 1 si esercitano nei confronti delle associazioni, delle fondazioni e di altre istituzioni di carattere privato aventi sede legate nel territorio regionale che operano esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Toscana.

Art. 2.

Funzioni di competenza regionale

1. Le funzioni amministrative di competenza della Regione sono esercitate dalla struttura organizzativa della giunta regionale competente in materia di persone giuridiche private secondo l'ordinamento interno, di seguito denominata «struttura organizzativa competente».

2. Le funzioni concernono:

a) il riconoscimento della personalità giuridica;

b) l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) la dichiarazione di estinzione;

d) la devoluzione dei beni residuali dalla liquidazione.

3. La struttura organizzativa competente tiene inoltre il registro regionale della persone giuridiche di cui all'art. 4, rilascia le certificazioni relative ed applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 35 del codice civile.

4. Nei confronti delle fondazioni la struttura organizzativa competente esercita le ulteriori funzioni amministrative relative a:

a) controllo e vigilanza sull'amministrazione;

b) coordinamento delle attività di più fondazioni, ovvero unificazione della loro amministrazione;

c) trasformazione delle fondazioni.

Art. 3.

Procedimento

1. Nei procedimenti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2 i relativi provvedimenti sono adottati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 («Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale») e successive modifiche, dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente.

2. L'esame dei vari interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione dei pareri necessari ai fini di una compiuta valutazione degli aspetti di cui all'art. 5, comma 4, avviene tramite conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e successive modifiche.

3. La conferenza di servizi è convocata e presieduta dal dirigente responsabile della struttura organizzativa competente. Vi partecipano, tramite propri dirigenti o funzionari:

a) il dipartimento regionale competente nel settore di attività in cui è destinato ad operare il soggetto che richiede il riconoscimento, al fine di esprimere una valutazione in merito alla rilevanza degli scopi e dell'attività dell'istituzione;

b) il dipartimento regionale competente in materia di bilancio e finanze, per l'espressione di un parere sulla congruità dei mezzi finanziari dell'istituzione rispetto agli scopi perseguiti;

c) la struttura organizzativa regionale competente in materia di consulenza giuridica agli uffici della giunta regionale.

4. Il verbale della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti partecipanti. La mancata partecipazione dei soggetti regolarmente convocati assume valore di determinazione positiva, salvo che questi non facciano pervenire, entro la data fissata per la conferenza, parere o valutazione scritta in senso contrario.

Art. 4.

Registro regionale delle persone giuridiche

1. È istituito presso la Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 il registro regionale delle persone giuridiche.

2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.

3. Nella parte generale sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione, contrassegnate da un numero d'ordine.

4. Nella parte analitica sono riportati, per ogni persona giuridica:

a) la data e la natura dell'atto costitutivo;

b) la denominazione;

c) lo scopo;

d) il patrimonio;

e) la durata, se determinata;

f) la sede legale;

g) il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;

h) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

i) il trasferimento di sede e l'istituzione di sedi secondarie;

j) la deliberazione di scioglimento;

k) gli estremi del provvedimento regionale di estinzione;

l) il cognome e nome dei liquidatori;

m) il numero dell'eventuale precedente iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della cancelleria del tribunale.

5. Il registro regionale ed i documenti relativi sono pubblici e possono essere esaminati da chiunque. A richiesta sono rilasciate le relative certificazioni.

6. Il registro può essere realizzato con strumenti informatici, secondo le disposizioni vigenti in materia di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. Le caratteristiche e le modalità tecniche di tenuta del registro informatico sono determinate con atto del dirigente della struttura organizzativa competente.

Art. 5.

Riconoscimento della personalità giuridica

1. Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di cui all'art. 4, a conclusione del procedimento disciplinato dall'art. 3.

2. L'istanza di riconoscimento è sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione ed è indirizzata al presidente della giunta regionale.

3. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata da documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio;

c) relazione sull'attività eventualmente svolta in precedenza e su quella che si intende svolgere;

d) elenco nominativo delle persone preposte alle cariche sociali ed indicazione dei relativi codici fiscali nonché, per le associazioni, indicazione della consistenza associativa;

e) ogni altra documentazione utile a dimostrare più compiutamente le finalità dell'istituzione e di mezzi per provvedervi.

4. Il riconoscimento è disposto previa valutazione dello scopo, degli elementi patrimoniali e personali e della idoneità della dotazione patrimoniale e delle risorse finanziarie al perseguimento delle finalità statutarie.

5. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere disposto d'ufficio dalla Regione in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

6. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'art. 4 le persone giuridiche private il cui riconoscimento è effettuato da altri organi, sulla base di disposizioni speciali.

Art. 6.

Modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto

1. Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con le stesse modalità previste dall'art. 5 per il riconoscimento della personalità giuridica.

2. Alla relativa domanda, recante gli estremi dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, sono allegati:

a) copia autentica della deliberazione di modifica, corredata dal nuovo testo dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) indicazione degli articoli, o parti di essi, dell'atto costitutivo o dello statuto vigenti interessati dalla modifica in esame, se non evidenziati nella deliberazione di modifica.

Art. 7.

Estinzione della persona giuridica, liquidazione del patrimonio e devoluzione dei beni residuali

1. La struttura organizzativa competente accerta, su istanza di qualunque interessato o d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del codice civile e comunica il provvedimento di estinzione agli amministratori ed al presidente del tribunale competente, ai fini di cui all'art. 11 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

2. L'istanza per la dichiarazione di estinzione è indirizzata al presidente della giunta regionale.

3. La dichiarazione di estinzione è annotata nel registro di cui all'art. 4.

4. In assenza di specifiche previsioni statutarie, contestualmente alla dichiarazione di estinzione, la struttura organizzativa competente dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dell'istituzione ai sensi degli articoli 31 e 32 del codice civile.

5. Conclusa la procedura di liquidazione, su disposizione del presidente del tribunale, la struttura organizzativa competente provvede alla cancellazione dell'ente dal registro regionale delle persone giuridiche.

Art. 8.

Modificazioni della composizione degli organi o di altri elementi della persona giuridica

1. Nel registro regionale delle persone giuridiche sono iscritte, oltre alle fattispecie di cui agli articoli 6 e 7, le variazioni nella composizione degli organi di amministrazione e di liquidazione della persona giuridica privata, nonché il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie.

2. L'iscrizione avviene sulla base di istanza presentata dal legale rappresentante della persona giuridica interessata, corredata di copia autentica dell'atto che ne costituisce titolo e, nel caso di modificazioni nella composizione degli organi, di dichiarazione di accettazione della carica da parte degli interessati.

3. L'istanza è presentata entro quindici giorni, decorrenti dalla data della relativa deliberazione. Nel caso di modificazioni nella composizione degli organi il termine decorre dalla data di accettazione della carica da parte degli interessati.

4. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 35 del codice civile.

Art. 9.

Persone giuridiche già iscritte nei registri presso le cancellerie dei tribunali

1. La struttura organizzativa competente certifica l'iscrizione delle persone giuridiche nei registri delle cancellerie dei tribunali, nonché ogni altro fatto, stato o qualità della persona giuridica sulla base delle informazioni risultanti dai registri medesimi.

2. In caso di accoglimento di istanze avanzate ai sensi degli articoli 6, 7 e 8, la struttura organizzativa competente provvede all'iscrizione d'ufficio degli enti nel registro regionale delle persone giuridiche.

Art. 10.

Controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni

1. La struttura organizzativa competente esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni secondo quanto disposto dall'art. 25 del codice civile.

2. A tale fine le fondazioni inviano annualmente copia dei bilanci preventivi e consuntivi approvati, corredata da una dettagliata relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere.

3. Le fondazioni sono inoltre tenute a trasmettere ogni notizia o documentazione che venga loro richiesta ai fini di cui al comma 1.

Art. 11.

Coordinamento unificazione e trasformazione delle fondazioni

1. La struttura organizzativa competente può disporre, ove ricorrano i presupposti di cui agli articoli 26 e 28 del codice civile, con le modalità procedurali di cui all'art. 3, il coordinamento delle attività di più fondazioni, l'unificazione della loro amministrazione, nonché la loro trasformazione, sentiti i legali rappresentanti e gli amministratori delle fondazioni interessate.

Art. 12.

Trattamento dei dati

1. Il trattamento dei dati personali necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni in materia di persone giuridiche private è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche.

2. Le informazioni relative sono organizzate dalla giunta regionale in proprie banche dati rese disponibili ad altri soggetti pubblici ai sensi della normativa vigente secondo procedure e modalità definite d'intesa tra detti soggetti.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 17 luglio 2001

MARTINI

01R0718

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 24.

Incentivazione degli ammendamenti ai fini della tutela della qualità dei suoli agricoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del 14 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Umbria promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati nella attività agricola al fine di tutelare la qualità dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti anche originati dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. A tal fine la Regione:

- a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e monitorarne la qualità;
- b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;
- c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.

3. Con la presente legge sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.

Art. 2.

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per materia o sostanza organica del suolo: la frazione organica del suolo misurata dal carbonio organico determinato in applicazione al metodo Walkley e Black previsto nel decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante «Approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo»;

b) per ammendanti compostati: l'ammendante compostato verde e l'ammendante compostato misto.

Art. 3.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi economici per:

a) l'acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili e per non più di due volte in un quinquennio;

b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, fino ad un massimo del venti per cento delle spese ammissibili maggiorati di dieci punti se la prevalenza della superficie aziendale ricade in zona montana o svantaggiata e di ulteriori cinque punti se l'investimento è proposto da agricoltori insediati nei cinque anni precedenti la domanda e che non abbiano quaranta anni al momento della domanda stessa;

c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica.

2. La giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 4.

1. I contributi previsti dalla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con priorità per quelle situate nelle aree di particolare interesse agricolo. La giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche.

2. I contributi previsti dalla lett. *b)* del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati.

3. I contributi previsti alla lett. *c)* del comma 1 dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nella azione A della misura *f* del piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, coerenti con gli obiettivi della presente legge.

Art. 5.

1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualità.

2. In tale ambito è organizzata una attività di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.

3. La giunta regionale stabilisce entro centoottanta giorni il programma e le modalità operative per la realizzazione del sistema.

4. Per lo svolgimento di attività di studio e ricerca la Regione può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla presente legge.

Art. 6.

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di lire 100.000.000 con imputazione all'unità previsionale di base 07.2.004 del bilancio di previsione denominata: «Politiche per l'innovazione e servizi».

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata: «Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione».

3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3. lett. *c)* della vigente legge regionale di contabilità.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 7.

1. Ai contributi previsti dall'art. 3 è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame, da parte della commissione dell'Unione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 settembre 2001

LORENZETTI

01R0726

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25.

Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45 del 14 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione Umbria favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, la salvaguardia degli agroecosistemi e delle produzioni di qualità, con la tutela delle risorse genetiche di interesse agrario sia autoctone, incluse le piante spontanee imparentate con le specie coltivate, relativamente alle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni per i quali esistono interessi dal punto di vista economico, scientifico ambientale, culturale e che siano minacciati di erosione genetica, che non autoctone, purché introdotte nel territorio regionale da almeno 50 anni e che, integrate nell'agroecosistema umbro, abbiano assunto caratteristiche specifiche tali da suscitare interesse ai fini della loro tutela.

2. Possono altresì essere oggetto di tutela a norma della presente legge anche le specie, razze, varietà, attualmente scomparse dalla regione e conservate in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche pubbliche o private, centri di ricerca di altre regioni o paesi, per le quali esiste un interesse a favorire la reintroduzione.

Art. 2.

Registro regionale

1. Al fine di consentire la tutela del patrimonio genetico, è istituito il registro regionale, suddiviso in sezione animale e sezione vegetale, al quale sono iscritte specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e doni di interesse regionale di cui all'art. 1.

2. La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i criteri per la istituzione e la tenuta del registro regionale, nonché per la iscrizione in esso delle specie e varietà di cui all'art. 1, tenendo conto dei seguenti principi generali:

a) il registro è organizzato in modo da tenere conto delle caratteristiche tecniche di analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale, in modo da renderlo quanto più possibile omogeneo e confrontabile con gli stessi;

b) le accessioni di cui all'art. 1, per essere iscritte al registro regionale devono essere identificabili per un numero minimo di caratteri definiti per ogni singola entità;

c) l'iscrizione al registro è gratuita ed avviene a seguito di proposta di enti pubblici, scientifici e di ricerca, di organizzazioni ed associazioni private e singoli cittadini, previa acquisizione del parere favorevole di apposite commissioni tecnico-scientifiche costituite dalla giunta regionale che provvede anche a determinarne la composizione;

d) il materiale iscritto nel registro può essere cancellato, previo parere favorevole della competente commissione tecnico scientifica, quando non sussistano più i requisiti di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

Rete di conservazione e sicurezza

1. La Regione istituisce la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata rete, cui possono aderire comuni, comunità montane, istituti sperimentali, centri di ricerca, università, associazioni, agricoltori singoli ed associati.

2. I soggetti aderenti alla rete garantiscono la conservazione *in situ* ed *ex situ* del materiale genetico di interesse regionale di cui all'art. 1 e della moltiplicazione di tale materiale al fine di renderlo disponibile agli operatori ed agli istituti sperimentali e di ricerca che ne facciano richiesta, sia per la coltivazione sia per la selezione ed il miglioramento.

3. La Regione predispone elenchi, su base provinciale, dei siti in cui avviene la conservazione ai sensi del comma 2 e li trasmette annualmente ai comuni interessati che provvedono all'informazione relativamente all'esistenza dei siti stessi.

4. Gli agricoltori inseriti nella rete possono scambiare o commercializzare in ambito locale una modica quantità di materiale di propagazione prodotto in azienda, stabilita per ogni singola entità al momento della iscrizione al registro regionale. Per ambito locale si intende il territorio della provincia di appartenenza e quello delle province direttamente confinanti.

5. I soggetti proprietari di materiale vegetale o animale iscritto nel registro regionale, che non aderiscono alla rete, sono chiamati a fornire gratuitamente alla Regione, una parte del materiale vivente, per il raggiungimento delle finalità espresse dalla presente legge e per garantire la conservazione delle informazioni genetiche presso altro sito.

Art. 4.

Patrimonio delle risorse genetiche

1. Fermo restando il diritto di proprietà su ogni pianta od animale iscritti nel registro di cui all'art. 2, il patrimonio delle risorse genetiche di tali piante od animali appartiene alle comunità locali, all'interno delle quali debbono essere equamente distribuiti i benefici, così come previsto all'art. 8; della convenzione di Rio sulle biodiversità (1992), ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Art. 5.

Piano settoriale di intervento

1. La Regione approva, ogni triennio, entro il 30 giugno, un piano settoriale di intervento, nel quale sono stabilite le linee guida per le attività inerenti la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

2. Nel piano settoriale di cui al comma 1, la Regione favorisce le iniziative, sia a carattere pubblico sia privato, che tendono a conservare la biodiversità autoctona di interesse agrario, a diffondere le conoscenze e le innovazioni per l'uso e la valorizzazione di materiali e prodotti autoctoni, la cui tutela è garantita dalla presente legge; assume direttamente iniziative specifiche atte alla tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone.

3. Nell'ambito ed in applicazione del piano settoriale di cui al comma 1, la Regione predispone, per ognuna delle annualità comprese nel triennio, un programma operativo annuale per la realizzazione delle attività ed iniziative previste, specificando tra l'altro le risorse economiche a disposizione, i soggetti attuatori, l'entità dei singoli interventi contributivi, le modalità di accesso e di erogazione dei benefici, le zone prioritarie d'intervento e le forme di controllo delle iniziative svolte.

Art. 6.

Divieti e sanzioni

1. Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni per chi contravviene all'obbligo di cui all'art. 3 comma 5; sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire due milioni per le violazioni non espressamente previste.

2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono i comuni territorialmente competenti.

Art. 7.

Clausola sospensiva dell'efficacia

1. Agli aiuti previsti dalla presente legge è data attuazione a decorrere dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione (BUR) dell'avviso relativo all'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della commissione delle comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della comunità europea.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 in termini di competenza e cassa la spesa di L. 50.000.000 con imputazione alla unità previsionale di base 07.2.004 del bilancio di previsione denominata: «Politiche per l'innovazione e servizi».

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma precedente si provvede con contestuale riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 15.1.003 del bilancio di previsione 2001 denominata «Quota interessi per ammortamento mutui a carico della Regione».

3. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 settembre 2001

LORENZETTI

01R0727

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 26.

**Integrazione della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19. Disciplina dei territori montani e delle comunità montane e modifica-
zione della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 45
del 14 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione art. 15 legge regionale 9 marzo 2000, n. 19

1. Dopo il comma 1, dell'art. 15 della legge regionale n. 19 del 9 marzo 2000, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il riparto derivante dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 9, comma 1 è adeguato in tre anni rispettivamente del venti-cinque per cento, del trentacinque per cento e del quaranta per cento, cumulativi; in più o in meno rispetto all'erogazione riconosciuta per l'anno 2000 dalla Regione per il personale del ruolo organico».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è assicurato con gli stanziamenti all'uopo predisposti per la legge regionale 9 marzo 2000, n. 19, nella unità previsionale di base 07.1.002 denominata: «Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana» del bilancio di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 settembre 2001

LORENZETTI

01R0728

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire		Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	271,00	524.729	- annuale	56,00	108.431
- semestrale	154,00	298.186	- semestrale	35,00	67.769
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	222,00	429.852	- annuale	142,00	274.950
- semestrale	123,00	238.161	- semestrale	77,00	149.093
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	61,00	118.112	- annuale	586,00	1.134.654
- semestrale	36,00	69.706	- semestrale	316,00	611.861
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	57,00	110.367	- annuale	524,00	1.014.605
- semestrale	37,00	71.642	- semestrale	277,00	536.347
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	145,00	280.759			
- semestrale	80,00	154.902			

Integrando con la somma di € 80,00 (L. 155.250) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00	489.876
Abbonamento semestrale	151,00	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00	338.847
Volume separato	17,50	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24	39.200
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 2 2 3 *

€ 1,60
L. 3.098